

I Q U A D E R N I
D E L L ' A N I C A

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL CINEMA



Associazione Nazionale
Industrie Cinematografiche
Audiovisive e Multimediali



I QUADERNI DELL'ANICA

I QUADERNI DELL'ANICA sono *instant book* monografici su temi e fenomeni di attualità nei settori cinematografico e audiovisivo.

L'obiettivo della collana è costruire documentazione di base su fenomeni scarsamente studiati e offrire riferimenti e spunti di riflessione agli associati dell'ANICA, agli operatori del settore e a tutti i soggetti interessati. Il progetto nasce dall'idea di condividere esperienze e competenze maturate nell'ambito dell'attività associativa. Iniziative di formazione e approfondimento, convegni, workshop, seminari ed eventi curati e organizzati dall'ANICA costituiranno il punto di partenza dei QUADERNI. Ciascun numero è dedicato a una specifica tematica di interesse generale, riconducibile a una delle tre principali aree di intervento dell'associazione: mercati (area economica); norme e regolamenti; tecnologia.

Con il secondo numero dedicato alle agevolazioni fiscali per il cinema, si inaugura l'area *norme e regolamenti* dei QUADERNI.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL CINEMA

STUDIO IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER
L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA ITALIANA

di Gian Marco Committeri e Mario La Torre





CON IL CONTRIBUTO DI
DIREZIONE GENERALE CINEMA DEL MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

I QUADERNI DELL'ANICA
N. 2 AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL CINEMA
STUDIO IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER L'INDUSTRIA
CINEMATOGRAFICA ITALIANA
di Gian Marco Committeri e Mario La Torre

A cura di: Ufficio Studi ANICA
Responsabile: Francesca Medolago Albani
Editor: Federica D'Urso

Progetto grafico: PuntoePixel@yahoo.it

Contenuti aggiornati a settembre 2008
Finito di stampare a dicembre 2008
Immagine di copertina: "Un povero ricco"
di Pasquale Festa Campanile, 1983
produzione Faso Film

SOMMARIO

Paolo Ferrari p. 8
Gaetano Blandini p. 9

Studio in materia di credito d'imposta per l'industria cinematografica italiana
di Gian Marco Committeri e Mario La Torre

Introduzione p. 11

1. Fiscalità e cinema: le diverse forme di agevolazione
 al settore cinematografico p. 13

2. Le agevolazioni fiscali nel mercato europeo:
 il presupposto dell'eccezione culturale
 per gli aiuti di Stato p. 17

3. La normativa introdotta in Italia in materia
 di agevolazioni fiscali per il cinema p. 21
 3.1. L'architettura della norma p. 21
 3.2. La ratio della norma p. 24
 3.3. La norma nel dettaglio p. 40

4. La praticabilità della normativa primaria:
 i nodi da sciogliere nei decreti di attuazione p. 47

Conclusioni p. 53

Indici p. 59

CV degli autori p. 61

Sportello Tax Credit ANICA-API p. 62

Il secondo numero de I QUADERNI DELL'ANICA è dedicato all'analisi delle misure di incentivazione fiscale previste dalla legge finanziaria per il 2008 (n. 244/2007) e inaugura l'area tematica *norme e regolamenti* della collana.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL CINEMA

I commi 325-343 della Finanziaria 2008 hanno introdotto in Italia un sistema di benefici fiscali in favore del settore cinematografico. Si tratta di un pacchetto di misure riconducibili a due forme di aiuto: il tax credit (credito d'imposta) ed il tax shelter (detassazione degli utili).

Soggette ad approvazione UE in quanto aiuti di Stato, le misure prevedono agevolazioni che rimarranno in vigore fino al 2010 e che riguardano il credito d'imposta alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio delle sale cinematografiche e alle industrie tecniche, e la detassazione degli utili per le imprese cinematografiche (di produzione e distribuzione) e per le imprese non cinematografiche.

I benefici devono riferirsi a investimenti in film italiani (di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana e di interesse culturale) che abbiano superato un test di eleggibilità culturale previsto dai decreti attuativi. Nel solo caso del credito d'imposta alle industrie tecniche il beneficio si riferisce a film stranieri; anche questi devono superare uno specifico test di culturalità. I benefici sono soggetti a limiti di cumulabilità e a obblighi di localizzazione della spesa.

Questo QUADERNO ospita lo studio che Gian Marco Committeri e Mario La Torre, componenti del gruppo di lavoro del MiBAC che sta provvedendo alla stesura dei decreti, hanno dedicato ai benefici fiscali per il cinema.

Il saggio analizza in profondità le caratteristiche del provvedimento, illustra la *ratio* dell'impianto normativo e lo contestualizza nell'ambito dei requisiti richiesti dall'UE. Si tratta, attualmente, della riflessione maggiormente accurata ed aggiornata sullo stato delle cose.

In attesa dei decreti attuativi, che saranno pubblicati in seguito all'approvazione da parte della Commissione Europea e chiariranno le modalità di funzionamento operativo dei benefici fiscali introdotti, questo studio fornisce agli operatori uno strumento utile per comprendere la struttura del provvedimento e i suoi obiettivi e per iniziare a ripensare, alla luce delle novità normative che verranno introdotte, il processo industriale del settore cinematografico italiano.

Alla fine del QUADERNO viene presentato lo Sportello ANICA-API, rivolto sia agli operatori del settore cinematografico sia alle imprese esterne alla filiera. Lo Sportello avrà funzioni informative, di intermediazione e di assistenza sui temi connessi agli incentivi fiscali e sarà operativo immediatamente dopo la pubblicazione dei decreti attuativi. [Cfr. Scheda SPORTELLO TAX CREDIT ANICA-API, p. 62]



Dopo essere stati per molti anni oggetto di curiosità, di desiderio, di chiacchiere e di discussione, gli incentivi fiscali per il settore cinematografico sono finalmente divenuti realtà in Italia a fine 2007 con l'inserimento di uno specifico provvedimento nella legge finanziaria e la previsione di un primo triennio di applicazione, dal 2008 al 2010. Per una serie di circostanze e vicissitudini, il termine iniziale per l'applicazione del provvedimento sta slittando verso fine anno 2008, inizio del 2009.

Questa temporanea battuta d'arresto, obbligata da un inatteso stop&go prima e dall'attesa del via libera delle istituzioni europee poi, tuttavia, non ha significato inattività, né per l'industria cinematografica e le sue associazioni di categoria, né ovviamente per le istituzioni che seguono l'iter procedurale europeo e nazionale. Ognuno, nel ruolo che gli compete, sta portando contributi finalizzati a far sì che il varo definitivo dei regolamenti colga preparati i soggetti interessati, siano essi i beneficiari finali del credito d'imposta - produttori, distributori, esercenti, industrie tecniche, investitori terzi - ovvero gli organismi incaricati di facilitare la metabolizzazione delle nuove misure.

Tra le iniziative in corso, ritengo che sia di grande importanza l'avvio delle attività dello Sportello informativo sugli incentivi fiscali per il cinema, istituito dall'ANICA e dall'API con il sostegno della Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Una prima presentazione dello Sportello ha avuto luogo durante The Business Street, nella cornice del Festival internazionale del film di Roma 2008, nel corso della quale molti operatori del settore cinematografico hanno avuto modo di avanzare i primi quesiti sull'impostazione generale del provvedimento. E' proprio per dar seguito a quell'iniziativa e diffondere il più possibile le nozioni di base su questa misura, fondamentale per il futuro della produzione cinematografica, che abbiamo proposto agli autori del saggio che segue, tecnici in prima linea su questo fronte fin dall'inizio, di pubblicare nella nuova collana di studi I QUADERNI DELL'ANICA il loro lavoro introduttivo in merito. In attesa dell'attuazione del provvedimento e di ospitare i successivi contributi, possiamo già iniziare ad avere alcune risposte alle nostre domande.

Paolo Ferrari, Presidente ANICA



Il credito d'imposta (tax credit) e la detassazione utili (tax shelter) per il settore cinematografico sono tra le misure più innovative che siano state approvate in Italia da molti anni a questa parte. Per diversi ordini di ragioni, mostreranno compiutamente i loro effetti soltanto alla distanza ed in presenza di comportamenti virtuosi da parte dell'industria.

Il successo delle misure, difatti, include due elementi fondamentali, e non è da essi separabile: il primo è la capacità di costruire veramente sull'impresa, e quindi di rafforzare complessivamente un'industria strategica per il Paese, sfruttando al massimo strumenti pubblici attivabili solo per i settori produttivi che possono fare appello a meccanismi di deroga (come l'"eccezione culturale") rispetto alle regole europee sugli aiuti di Stato; il secondo è la capacità di innovare nella tradizione. Continuare, cioè, a fare film che coniughino valore artistico e qualità della confezione - com'è nella nostra storia, e come anche il mercato ormai è tornato a riconoscere - adeguando, però, mentalità e modalità di relazione e di reazione a uno scenario completamente diverso rispetto al passato.

Le risorse storiche del sistema continuano infatti a ridursi: i fondi statali destinati allo spettacolo sono soggetti a tagli quanto le altre voci di spesa pubblica, mentre gli investimenti sui contenuti pregiati da parte degli operatori del settore media non crescono proporzionalmente ai costi di produzione - pur aumentando in assoluto le possibilità di sfruttamento del "prodotto cinema" - a causa delle vischiosità del mercato e dello scarso impegno dei nuovi entranti rispetto ai partner tradizionali.

Ma se non sarà certo il provvedimento di cui qui si tratta a risolvere dolenti e sedimentati problemi strutturali, sui quali l'Amministrazione sta intensamente lavorando in altre forme, la via indicata ai privati è sicuramente quella giusta, e può presentare un saldo positivo per tutti i soggetti in campo: il cinema, che ha finalmente strumenti convincenti anche per gli investitori esterni al settore, finora poco motivati; lo Stato, per il quale un aumento della produttività non può che essere benefico già a breve termine, anche se a fronte di un'iniziale riduzione del gettito erariale; le aziende e le istituzioni finanziarie, interessate a diversificare i propri investimenti e a capire fino in fondo le potenzialità economiche di un prodotto straordinario, in grado di restituire immediati benefici sotto il profilo fiscale e - se ben gestito - di offrire apprezzabili gradi di redditività, totalmente decorrelata dai tradizionali settori di investimento. Si tratta quindi di uno straordinario esempio di quella che, al di là dell'Oceano, chiamerebbero una "win-win situation".

In questo contesto, il ruolo della Direzione generale per il cinema - una volta giunto a regime il provvedimento - è quello di incoraggiare e sostenere l'iniziativa privata, di valorizzare lo strumento degli incentivi fiscali e di fungere da "stabilizzatore" e regolatore in un nuovo rapporto con l'Agenzia delle entrate. I tecnici in campo sono di altissimo valore, e le associazioni di categoria non possono che avvantaggiarsi del loro contributo. Questo loro lavoro esce nel momento in cui i decreti attuativi di dettaglio non sono ancora pervenuti a completa definizione, quindi il frangente più appropriato per fare formazione professionale specializzata e diffusa, e per preparare il terreno a un'imminente applicazione corretta e proficua delle norme.

L'obiettivo comune è di ottenere e poter evidenziare risultati concreti di qui a due anni, tali da far sì che sia lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze a confermare la misura per il futuro, riconoscendo il valore dell'investimento e la bontà del progetto.

Gaetano Blandini, Direttore Generale Cinema MiBAC

Gli autori desiderano ringraziare gli altri componenti del gruppo di lavoro dedicato all'estensione della normativa in materia di benefici fiscali del cinema: il Direttore Generale della D.G. Cinema Gaetano Blandini, Massimo Baraldi, Roberto Lo Surdo (Ministero per i Beni e le Attività Culturali), Bruno Izzo e Mario Visco (Ministero dell'Economia e delle Finanze). Naturalmente, quanto scritto è di responsabilità esclusiva degli autori.

STUDIO IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA ITALIANA

di Gian Marco Committeri e Mario La Torre

L'industria cinematografica rappresenta uno dei cardini dell'industria culturale italiana e, da sempre, segna profondamente la sua identità¹.

INTRODUZIONE

Tuttavia, negli ultimi anni, le distorsioni del mercato cinematografico hanno messo sempre più a rischio la specificità culturale del cinema italiano, mortificandone la forza creativa, impoverendone la capacità produttiva e limitandone la diffusione sul territorio nazionale ed in Europa.

La polverizzazione delle imprese cinematografiche italiane - caratterizzate da dimensioni ridotte, scarsa patrimonializzazione ed alto tasso di mortalità - unita a una forte presenza delle *majors* americane sul versante distributivo e dell'esercizio, e da qualche anno anche su quello produttivo, ha determinato una forte presenza di film commerciali ad alto budget, di origine per lo più statunitense.

Negli anni, in Italia, si è sempre più configurato un mercato del cinema incapace di sostenere i prodotti filmici a matrice culturale, caratterizzati da una domanda non sufficientemente ampia ed esposti ad un processo generalizzato e continuo di costi di produzione crescenti.

Al fine, quindi, di proteggere e valorizzare le potenzialità culturali dell'industria cinematografica, è stato introdotto in Italia, con la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008 [Cfr. BOX "Testo legge finanziaria 2008", p. 55]) un meccanismo di sostegno pubblico individuato nella forma di agevolazione fiscale riconducibile principalmente al "*tax credit*", ma che prevede anche misure cosiddette di "*tax shelter*".

¹ La pubblicazione è frutto congiunto del lavoro dei due autori. Tuttavia è possibile attribuire specificamente a Gian Marco Committeri i capitoli 1 e 3.3. e a Mario La Torre i capitoli 2, 3.1. e 3.2.

Il presente studio analizza l'impianto normativo introdotto, spiegando la *ratio* alla base delle scelte del legislatore e contestualizzando il provvedimento nell'ambito delle previsioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Nello specifico, la prima parte del lavoro (capitolo 1) illustra le diverse forme di agevolazioni fiscali potenzialmente attivabili in favore del mercato cinematografico, indicando quelle più adatte al settore specifico ed alla particolare realtà del mercato italiano.

Nel capitolo 2 la misura fiscale introdotta viene contestualizzata nell'ambito della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato.

La parte centrale dello studio (capitolo 3) analizza il carattere delle disposizioni introdotte, spiegando i meccanismi tecnico-fiscali delle diverse misure previste e riconducendo le stesse alle prerogative dei vincoli comunitari.

Nell'ultima parte (capitolo 4) vengono illustrate le questioni lasciate aperte dalla normativa primaria che dovranno trovare una risposta nei decreti ministeriali di attuazione. Al riguardo, vengono formulate alcune ipotesi di regolamentazione secondaria in relazione a ciascuna misura prevista e all'intero processo di ammissione al beneficio, di erogazione e di monitoraggio dei flussi.

Quando si parla di agevolazioni fiscali al settore cinematografico si solleva sempre un grande interesse. E' necessario, però, se si vuole entrare nel merito, comprendere bene i meccanismi di funzionamento dei vari, possibili, benefici di natura tributaria.

1. FISCALITÀ E CINEMA: LE DIVERSE FORME DI AGEVOLAZIONE AL SETTORE CINEMATOGRAFICO

Sembra opportuno premettere che le agevolazioni fiscali, tipicamente, si sostanziano in “risparmi” che i contribuenti ottengono nei confronti del Fisco. Questi risparmi possono essere generati in diversi modi: attraverso la concessione di un credito d'imposta, ossia un credito che il contribuente può far valere in sede di regolazione, periodica, dei propri rapporti tributari (tipicamente a debito e, quindi, in grado di compensare il credito d'imposta concesso) ovvero mediante una deduzione “amplificata” di particolari tipologie di spese, come ad esempio gli investimenti.

In quest'ultimo caso il contribuente è ammesso a ridurre il proprio reddito imponibile di un importo correlato alla spesa che il Fisco intende incoraggiare. L'effetto finanziario, pertanto, sarà una riduzione delle tasse dovute sul reddito prodotto.

Emerge, quindi, immediatamente la differenza tra le due “filosofie” agevolative: con la detassazione il beneficio sarà fruito se ed in quanto ci saranno redditi imponibili da ridurre o azzerare mentre con il credito d'imposta, attesa la sua utilizzabilità più ampia, l'effetto finanziario dell'agevolazione si manifesta con maggiore facilità.

Per questo, in un settore come quello cinematografico, in cui le aziende non si distinguono certo per una massiccia produzione di redditi imponibili, il credito d'imposta risulta, in linea di principio, il meccanismo agevolativo più appetibile (non a caso già esistente per gli esercenti le sale).

Indipendentemente dai risultati reddituali, infatti, le società del settore hanno comunque costanti rapporti con l'Erario (tipicamente mensili) che vanno al di là dell'imposta sul reddito delle società (Ires).

Anche società con pochi redditi ovvero in perdita, infatti, pagano l'IVA, le ritenute fiscali, i contributi e, quasi sempre, l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), la cui base imponibile travalica gli aspetti reddituali in quanto tiene conto anche delle spese per lavoro dipendente e degli oneri finanziari.

Altra caratteristica fondamentale delle agevolazioni fiscali è la loro “automaticità”: devono essere benefici su cui il contribuente deve poter “contare” e devono essere il più possibile semplici nella loro quantificazione.

Ciò detto in termini generali, vediamo cosa può effettivamente realizzarsi in concreto.

Una agevolazione fiscale come quella rappresentata dal credito d'imposta si basa sulla volontà del legislatore di agevolare una specifica tipologia di spesa, tipicamente rappresentata dagli investimenti, ovvero l'utilizzo di un determinato fattore produttivo, come ad esempio il lavoro.

F I S C A L I T À E C I N E M A

Una siffatta agevolazione, inoltre, è solitamente applicata ai valori incrementali delle spese che si intende agevolare, proprio per "invogliare" le imprese ad incrementare gli investimenti o gli utilizzi dei fattori produttivi.

Una tale concezione, quindi, si tramuterebbe in un aiuto nella "crescita" e sarebbe fruibile soltanto dalle imprese che aumentano le proprie attività, con evidente limitazione della platea dei destinatari.

Altra considerazione deve essere fatta circa l'ambito delle attività da agevolare all'interno della complessa filiera dell'industria cinematografica.

In linea di principio, l'agevolazione dovrebbe essere concessa al più basso livello possibile, ossia al livello della produzione dell'opera filmica; l'effetto complessivo, poi, si trasferirebbe a tutta la filiera secondo le regole del mercato.

Una riduzione del costo di produzione dell'opera, per effetto del *bonus* fiscale, infatti, verrebbe comunque ad essere fruito, indirettamente, anche dalla parte più alta della catena del valore e ciò per effetto degli aggiustamenti nei prezzi che inevitabilmente ne dovrebbero conseguire.

Si può obiettare, non senza ragione, che questo vale soltanto per un mercato "perfetto", nel quale cioè domanda ed offerta sono strutturate in maniera tale da ripartire in modo coerente gli effetti complessivi di un beneficio fruito ad un livello basso della "filiera" e questo non può dirsi certamente il caso del mercato cinematografico nazionale. Se l'agevolazione non viene, automaticamente e per effetto delle leggi di mercato, ad essere fruita a tutti i livelli, allora una soluzione potrebbe risiedere nella configurazione di diverse agevolazioni fruibili dalle imprese nei diversi stadi della "creazione del valore".

Una agevolazione potrebbe essere concessa alla produzione, diretta od esecutiva che sia, ad esempio in termini di credito d'imposta commisurato all'investimento complessivo, opportunamente rendicontato dal produttore, magari soggetto a certificazione e certamente suscettibile di adeguati controlli.

La commisurazione del credito d'imposta, poi, potrebbe essere effettuata non considerando tutte le spese che il produttore sostiene ma solo quelle che si ritengono meritevoli di agevolazione come, ad esempio, il costo del lavoro o l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia.

Proprio un intervento sul costo del lavoro sembrerebbe quello maggiormente coerente con una misura che si ponga, davvero, l'obiettivo di aiutare il settore. E' noto, infatti, che il peso di tale fattore produttivo non sia mai trascurabile nelle produzioni cinematografiche.

F I S C A L I T À E C I N E M A

La c.d. defiscalizzazione del costo del lavoro, peraltro, non sarebbe né una novità né un "regalo", atteso che la natura precaria dell'impiego del personale sembrerebbe poterla giustificare senza difficoltà insormontabili.

D'altronde una norma di questo tipo è già operante in altri settori, come ad esempio in quello delle imprese marittime con riferimento al personale imbarcato.

Una volta prodotto, il film deve essere distribuito ed anche in questa fase delicata della "produzione del valore" si potrebbe intervenire con agevolazioni fiscali rappresentate da un credito d'imposta, evidentemente commisurato alle spese che il distributore tipicamente sostiene (lancio e copie), magari con una modulazione del beneficio che sia più che proporzionale al crescere dell'investimento, aiutando così il settore a "rischiare" di più in quella che è certamente una fase delicata, ed allo stesso tempo cruciale, in grado di segnare in modo significativo la vita economica dell'opera cinematografica.

Gli sfruttamenti successivi a quello cinematografico potrebbero, poi, essere agevolati in via "indiretta" secondo i meccanismi della detassazione degli investimenti incrementali, spingendo le realtà operanti in tali settori - tipicamente di grandi dimensioni - ad aumentare gli investimenti effettivi.

Tutte le considerazioni esposte si riferiscono ad agevolazioni "interne" al settore, da riconoscere cioè ai soggetti operanti nello specifico comparto economico.

Altro discorso, invece, si deve fare per le ipotesi in cui il Fisco concepisca un intervento di sostegno che sia indiretto, ossia finalizzato ad agevolare l'investimento da parte di soggetti esterni, aumentando così le risorse disponibili per la produzione.

Si tratterebbe, in sostanza, di rendere fiscalmente conveniente investire in un'opera cinematografica.

Questo obiettivo, solo apparentemente semplice, può essere perseguito mediante il riconoscimento, ad esempio, di una deducibilità integrale ed immediata delle somme investite nella produzione dei film ed una tassazione, invece, ridotta degli utili che dovessero generarsi.

Si supponga che un investitore decida di investire 1 milione nella produzione di un film, acquisendo il 20% dei diritti di sfruttamento.

Dedurrebbe immediatamente, nell'anno della produzione, il suo investimento (1 milione), con un risparmio finanziario di 330 mila euro (pari cioè all'aliquota di imposizione sui redditi di impresa, 33%, vigente per il 2007). Avrebbe sostenuto, di fatto, in termini finanziari, un costo di 670 mila euro.

Se i ricavi generati dallo sfruttamento fossero tassati con aliquota agevolata, ad esempio con imposta sostitutiva del 20%, sarebbero sufficienti ricavi per 837 mila euro per rendere l'operazione "neutra" dal punto di vista finanziario.

Utilizzando quale riferimento l'aliquota Ires prevista per il 2008 (27,5%), il costo netto per l'investitore si incrementa da 670 a 725 mila euro ed i ricavi necessari per andare a *break even* passerebbero da 837 a 906 mila euro.

Se i ricavi fossero identici all'investimento (1 milione), non si avrebbe un pareggio ma un utile netto, grazie proprio alla tassazione agevolata dei proventi.

Questa potrebbe, quindi, essere una soluzione per invogliare imprese operanti in altri settori ad investire nel cinema, poiché il rischio di perdite sarebbe, almeno in parte, coperto dalla agevolazione fiscale e gli eventuali utili, invece, sarebbero "amplificati".

Alcune imprese che già contribuiscono al finanziamento delle produzioni, ad esempio attraverso le attività di *product placement* [Cfr. I QUADERNI DELL'ANICA N. 1, **PRODUCT PLACEMENT**], potrebbero fare un passo in più e diventare *partner* nella produzione.

Certo, si dovrebbero stabilire molte cose, come ad esempio dei limiti alla partecipazione, che dovrebbe risultare sempre ampiamente minoritaria e di carattere puramente finanziario, senza cioè ingerenze operative o gestionali, ma sembra uno dei pochi meccanismi in grado di far orientare seriamente le scelte di investimento verso il cinema italiano, sempre che - ovviamente - si tratti di aiuti che non violino le regole comunitarie in materia (di cui si dirà *infra*).

In ambito comunitario, gli aiuti di Stato costituiscono una potenziale minaccia ai principi della libertà di scambio e della libera concorrenza e, pertanto, la loro attivazione è soggetta a specifiche condizioni sancite nel Trattato CE.

2. LE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL MERCATO EUROPEO: IL PRESUPPOSTO DELL'ECCEZIONE CULTURALE PER GLI AIUTI DI STATO

Le agevolazioni fiscali a favore di un settore specifico, o di particolari categorie di operatori, rientrano a pieno titolo nella casistica degli aiuti di Stato e devono, dunque, osservare determinate prescrizioni (*rectius*: soddisfare determinati requisiti).

Il Trattato CE, prevedendo un divieto generale agli aiuti di Stato, concede alcune deroghe, laddove sia necessario istituire interventi dei poteri pubblici nazionali volti a correggere possibili distorsioni provocate dal mercato stesso.

Il principio di deroga basato sulla “eccezione culturale” è quello su cui poggiano tutti i sistemi di *tax incentive* per il cinema e per l'audiovisivo attualmente attivi nei vari Paesi UE.

Il Trattato CE autorizza l'erogazione di aiuti pubblici destinati a promuovere la cultura degli Stati membri, quando questi “*non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune*” (art. 87, paragrafo 3, lett. d).

Il complemento positivo dell'eccezione culturale è la difesa dell'idea di “diversità culturale”: secondo un principio di sussidiarietà, ad ogni Stato membro può essere delegato il compito di difendere la propria diversità culturale, nel rispetto dei principi comunitari, anche attraverso politiche di sostegno articolate con strumenti tipici degli aiuti di Stato, e sempre nell'ottica di un potenziamento del mercato europeo.

Per l'audiovisivo, quindi, l'eccezione culturale si articola con la necessità di garantire l'espressione della cultura e del potenziale creativo nazionale e regionale, soprattutto attraverso gli strumenti rappresentati dal cinema e dalla televisione.

In particolare, la difesa della diversità culturale si pone come necessaria, e dunque giustifica l'intervento di sostegno pubblico, quando le distorsioni di mercato abbiano determinato settori culturali:

- > non concorrenziali che favoriscono l'insorgere o l'abuso di posizioni dominanti;
- > che presentano una domanda non sufficientemente ampia per consentire prospettive di crescita sostenibili, anche in relazione a specifici prodotti e produzioni a carattere non commerciale;
- > minacciati dalla tendenza ai costi crescenti e/o a una produttività stagnante;
- > che per loro natura non hanno un proprio mercato di riferimento.

La contestualizzazione sul mercato cinematografico italiano di tali prerogative rende esplicita l'esistenza di condizioni utili a richiamare, anche per l'Italia, il principio della "eccezione culturale".

LE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL MERCATO EUROPEO

Il settore cinema nel nostro Paese, infatti, presenta, con diverse intensità, tutte le accezioni richiamate.

E' infatti un settore caratterizzato da un numero ridottissimo di imprese in grado di assicurare continuità di produzione; presenta un elevato grado di prodotti a matrice culturale non facilmente conciliabili con i parametri commerciali e la sostenibilità economica; è penalizzato da un trend di costi crescenti - in particolare di quelli riconducibili alle componenti artistiche - che nella maggior parte dei casi si risolve o in barriere all'entrata o in scadimento qualitativo del prodotto; presenta un'offerta di prodotti caratterizzati da totale assenza, o debole presenza, di mercati di sbocco, come accade, ad esempio, per le opere prime e seconde e per i documentari.

Lo scenario descritto, dunque, autorizza a richiamare il principio della "eccezione culturale" agli aiuti di Stato al fine di tutelare la diversità culturale del mercato cinematografico italiano e a favorire un assetto industriale del settore in grado di sostenere la produzione culturale e di promuovere la concorrenza nel mercato italiano ed europeo.

Mantenere le misure agevolative giustificate dall'"eccezione culturale" nell'ambito dei confini disegnati dai principi della libertà di scambio e della libera concorrenza comporta, peraltro, la necessità di definire principi e procedure autorizzative contestualizzate ai vari settori; per l'audiovisivo, i riferimenti da considerare sono rintracciabili nelle Comunicazioni della Commissione nn. 2001/53 e 2004/171.

La valutazione da parte della Commissione dei regimi di sostegno all'audiovisivo proposti dai vari Stati membri si basa sulla verifica del rispetto dei seguenti criteri:

- > criterio di *legalità generale*
- > criteri specifici di *compatibilità* per la produzione cinematografica e televisiva:
 - * criterio del prodotto culturale
 - * criterio della territorializzazione della spesa
 - * criterio della intensità di aiuto
 - * criterio della specificità del sostegno.

Rispetto al criterio di *legalità generale*, che vale per aiuti di Stato riferiti a qualsiasi settore, la Commissione mira a verificare che il sistema di sostegno pubblico di cui si richiede l'autorizzazione non contrasti con le disposizioni del Trattato CE.

In tale prospettiva, è necessario che le misure previste non discriminino in base alla nazionalità e non vietino la libertà di stabilimento e la libera circolazione delle merci, come pure la libertà di prestare servizi.

Nella sostanza, è necessario che gli aiuti non siano utilizzabili dai soli cittadini/imprese dello Stato richiedente e che non siano previste forme di agevolazione all'esportazione che si realizzino in un vantaggio esclusivo dei produttori nazionali.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL MERCATO EUROPEO

I criteri di *compatibilità* sono riferiti ai singoli settori; quelli indicati dalle citate Comunicazioni UE valgono con riferimento specifico agli aiuti destinati al cinema ed alla televisione.

In primo luogo, è necessario che il sostegno sia destinato, in ultima istanza, al prodotto e non all'impresa o alla persona fisica che, invece, rappresentano gli strumenti di canalizzazione del beneficio stesso: il prodotto sostenuto deve rispondere all'accezione di *culturale*; spetta ad ogni Stato membro stabilire, nel rispetto del principio della sussidiarietà, i criteri di tale accezione; tali criteri devono essere espliciti e verificabili da parte della Commissione.

In secondo luogo, è necessario che il sostegno assicurato non imponga al produttore vincoli di *territorializzazione* così elevati da restringere i confini della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi.

Al riguardo, la Commissione richiede che, laddove sia prevista la necessità per il produttore di localizzare parte degli aiuti sul territorio nazionale, al produttore stesso sia lasciata libertà di spendere almeno il 20% del budget del film in altri Stati, senza che questo determini penalizzazioni nella sovvenzione.

L'imposizione di un parametro di territorializzazione sorge dalla necessità di mediare tra l'esigenza dello Stato membro che attiva il sostegno di localizzare parte degli aiuti erogati in favore della cultura nazionale e l'esigenza di rendere conciliabile il sistema di aiuti con il potenziamento del mercato europeo.

Il criterio dell'*intensità* fissa un limite quantitativo agli aiuti di Stato; è stabilito che l'insieme delle misure a sostegno del prodotto filmico culturale non possa eccedere il 50% del budget di produzione del film.

Tale limite è derogabile per i film che sono riconosciuti come *difficili e con risorse finanziarie modeste*, in base a criteri stabiliti dai singoli Stati membri e autorizzati dalla Commissione².

Esiste, dunque, una soglia massima all'aiuto complessivo che, sotto varie forme, può essere destinato ai film culturali; tale limite è inderogabile e, ove non rispettato, la parte eccedente viene considerata dalla Commissione come indebitamente erogata. Il mancato rispetto di tale limite, può, in ultima istanza, ove non recuperato, essere addebitato allo stesso Stato membro attraverso una detrazione automatica dai contributi comunitari futuri.

² Non si esclude che la deroga possa essere concessa anche in presenza di uno solo dei requisiti (difficoltà o modesto budget).

Infine, il criterio della *specificità del sostegno*, vieta che vengano sostenute specifiche attività della catena di produzione. L'obiettivo è di evitare che si realizzi un meccanismo volto a proteggere o attirare nello Stato membro specifiche linee di attività. In sostanza, al criterio che vede il sostegno destinato al prodotto, si affianca un ulteriore criterio che impone di destinare le risorse pubbliche al complesso delle voci di spesa relative all'intero processo di produzione del prodotto stesso. Nello specifico, tale previsione porta ad escludere, ad esempio, sostegni destinati a specifiche voci di bilancio, come quelle riconducibili alla post-produzione.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL MERCATO EUROPEO

Dunque, il sistema di aiuti deve essere neutrale rispetto al grado di concorrenzialità dello Stato membro e non deve creare spazi per arbitraggi industriali in favore del Paese che attiva l'aiuto.

Il criterio di legalità generale e i criteri di compatibilità devono essere rispettati anche con riferimento agli aiuti di Stato che si realizzano tramite sistemi di agevolazione fiscale. In particolare, tutte le misure di fiscalità agevolativa per il cinema in vigore negli Stati UE hanno dovuto ottenere l'autorizzazione della Commissione; tale autorizzazione è soggetta alla verifica del rispetto dei criteri enunciati.

In Europa, i benefici fiscali in favore del cinema sono già ampiamente utilizzati.

Diversi Paesi europei (Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Regno Unito, Spagna), e anche importanti Paesi extra-UE, tra cui Canada, Australia e Sudafrica, hanno attivato forme di agevolazione fiscale per il cinema, ottenendo interessanti benefici economici in termini di aumento dei volumi e di qualità produttiva, oltre che, naturalmente, in termini di valore aggiunto per la tutela e la valorizzazione dell'identità culturale nazionale.

Gli schemi agevolativi adottati in Europa si distinguono per specificità di soluzioni adottate: alcune nazioni hanno optato per agevolazioni fiscali riconducibili alla detassazione degli utili, altre al credito d'imposta; alcune hanno canalizzato il beneficio tramite il prodotto cinematografico, altre lo hanno reso praticabile anche tramite investitori privati esterni al settore; alcuni Paesi hanno limitato il beneficio ai prodotti nazionali - e di conseguenza alle coproduzioni comunitarie - altri Paesi lo hanno esteso a tutti i film che rispondessero a criteri di eleggibilità culturale nazionale.

Tutti gli schemi vigenti, però, pur nella loro specificità, sono caratterizzati dal rispetto dei criteri comunitari. Ciò dovrà valere anche per la normativa italiana.

3. LA NORMATIVA INTRODOTTA IN ITALIA IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL CINEMA

3.1. L'ARCHITETTURA DELLA NORMA

Il pacchetto di disposizioni normative in materia di agevolazioni fiscali contenuto nell'art. 1 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008 [Cfr. BOX “Testo legge finanziaria 2008”, p. 55]) prevede due tipologie di misure: il credito di imposta (d'ora in poi anche **tax credit**) e la detassazione degli utili (d'ora in poi anche **tax shelter**).

Il corpo centrale della norma è fortemente pensato in favore del credito d'imposta, cui sono dedicati i commi dal 325 al 337; il tax shelter è normato nei commi 338-341.

Le norme riguardanti il credito d'imposta delineano uno schema di agevolazioni fortemente articolato. Sono previste misure rivolte alla produzione e misure specifiche per la distribuzione nonché per l'esercizio.

Per quelle aventi a oggetto la produzione si distingue, in primo luogo, tra un tax credit esterno e un tax credit interno rispetto al settore cinematografico.

Il credito d'imposta esterno (comma 325) è rivolto a imprese non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo; non ne possono usufruire, dunque, né le imprese del settore (in una accezione che certamente dovrà essere esplicitata in sede di attuazione), né le persone fisiche³.

Il credito d'imposta interno è dedicato agli operatori della filiera cinematografica. Sono previste misure agevolative per le società di produzione (comma 327 lett. a), per le società di distribuzione (comma 327 lett. b), per l'esercizio (327 lett. c) e per le industrie tecniche (comma 335).

Le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti non operanti nel settore sono riconosciute in correlazione ad investimenti nella produzione di opere filmiche nazionali.

E' previsto che tali investimenti non debbano risultare maggioritari; ciò al fine di lasciare sempre al produttore cinematografico il ruolo di titolare e gestore del progetto.

Per quanto riguarda, invece, le imprese operanti nel settore, le società di produzione avranno la possibilità di ottenere crediti d'imposta in relazione al costo del film prodotto; quest'ultimo dovrà comunque avere il requisito della nazionalità italiana⁴.

³ Evenienza, questa, ragionevolmente correlata alla volontà di limitare l'ambito degli investitori a quelli che già conoscono il “rischio d'impresa”.

⁴ La mera nazionalità, alla luce dei recenti orientamenti della Commissione UE, potrebbe non risultare sufficiente per l'applicazione della “eccezione culturale” ove non accompagnata a test di culturalità, anche se non può non segnalarsi come in passato la Commissione UE abbia autorizzato regimi simili (ad esempio quello francese).

Società di distribuzione ed esercizio usufruiranno del beneficio solo in relazione all'apporto prestato a favore della produzione di film di nazionalità italiana espressione di lingua originale italiana dichiarati di interesse culturale.

Le industrie tecniche e le imprese di produzione esecutiva godranno di un credito di imposta in relazione alla produzione di film stranieri commissionati da imprese di produzione estera.

L'ARCHITETTURA DELLA NORMA

Per il produttore il beneficio è commisurato al costo complessivo di produzione del film; per gli investitori esterni, le società di distribuzione e di esercizio il beneficio è parametrato all'apporto in danaro versato a fronte di contratti di associazione in partecipazione agli utili e di cointeressenza [Cfr. BOX "Associazione in partecipazione e cointeressenza", p.58] stipulati con il produttore per la realizzazione di film.

Per le industrie tecniche il credito è commisurato alle spese sostenute per la produzione sul territorio italiano del film o parti del film effettuata su incarico di imprese straniere.

La normativa prevede alcuni limiti all'utilizzo del beneficio. E' previsto, in primo luogo, un vincolo di territorializzazione della spesa in Italia che il produttore deve rispettare; tale limite è pari all'80% del credito di imposta che il produttore vanta direttamente e all'80% degli apporti che gli sono messi a disposizione da investitori esterni (inclusi i distributori e gli esercenti che dovessero investire nelle produzioni).

Per le industrie tecniche il limite non è applicabile in quanto il credito di imposta è già di per sé commisurato al 100% della spesa sostenuta sul territorio italiano. Anche in questo caso dovrà essere consentito al produttore di spendere il 20% del budget in altro Paese estero.

Con riferimento agli apporti di altri soggetti, è previsto che la quota di capitale derivante al produttore dagli investimenti effettuati da imprese non cinematografiche, da distributori ed esercenti dovrà, in ogni caso, risultare minoritario; la complessiva partecipazione agli utili degli associati, inoltre, non potrà superare, per ogni singolo film, la soglia del 70% degli utili derivanti dallo sfruttamento dell'opera.

In definitiva, l'ottenimento del beneficio fiscale è soggetto al rispetto di tre condizioni:

- 1) la sussistenza dei requisiti di territorialità, secondo cui occorre che l'impresa di produzione investa nel territorio nazionale una quota parte (80%) delle risorse "aggiuntive": apporto in denaro ricevuto da terzi ovvero credito d'imposta automaticamente spettante al produttore;
- 2) la circostanza che gli apporti in denaro ricevuti dal produttore, sia da soggetti esterni che interni, non devono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49% del costo di produzione dell'opera;
- 3) la partecipazione complessiva di tutti gli associati (sia interni che esterni) ai risultati del film non superi il 70% degli utili.

Oltre al credito d'imposta alla produzione, il legislatore ha dedicato un credito d'imposta alle società di distribuzione, per le spese derivanti dalla distribuzione di film di nazionalità italiana espressione di lingua originale italiana e/o di film di interesse culturale, e all'esercizio, per le spese sostenute in relazione all'introduzione della tecnologia digitale⁵.

L'ARCHITETTURA DELLA NORMA

Le disposizioni relative al tax shelter prevedono, infine, due misure specifiche: una dedicata alle imprese di produzione e distribuzione cinematografica, l'altra pensata per le imprese esterne al settore. Entrambe le categorie di imprese (interne ed esterne) possono godere di una detassazione degli utili impiegati nella produzione e nella distribuzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana. In tal caso, i vincoli previsti per il tax credit non sembrerebbero applicarsi.

Tutte le misure previste, sia sotto forma di credito d'imposta che di detassazione degli utili, sono soggette al vincolo comunitario sull'intensità degli aiuti di Stato.

Nel rispetto delle disposizioni comunitarie è, infatti, previsto (comma 332) che la somma degli apporti che beneficiano del tax credit o del tax shelter e quelli dei contributi provenienti dal Fondo Unico per lo Spettacolo - unitamente a tutti gli altri contributi e alle altre forme di agevolazione pubblica - non possa superare il 50% del budget complessivo del film; tale limite, secondo i principi comunitari, potrà essere derogato nel caso di film *“difficili e con risorse finanziarie modeste”*⁶.

⁵ Si tratta di agevolazione che potrebbe anche destare perplessità in sede di approvazione comunitaria atteso che, allo stato, non dovranno essere dimostrate specifiche correlazioni tra beneficio ed aspetti di culturalità dei film programmati nelle sale.

⁶ Cfr. nota 2.

3.2. LA RATIO DELLA NORMA

L'impianto normativo merita di essere analizzato alla luce delle diverse esigenze, non sempre facilmente conciliabili, che condizionano le misure di agevolazione fiscale.

L A R A T I O D E L L A N O R M A

Per un verso, corre l'obbligo al legislatore di progettare uno schema di aiuti opportunamente contestualizzato rispetto al settore che è chiamato a beneficiarne; tale necessità si traduce nell'esigenza di effettiva *praticabilità della misura*.

Per altro verso, occorre stimare con ragionevole approssimazione *l'impatto sull'erario* dello Stato a seguito del mancato gettito fiscale che ne deriva.

Diviene, quindi, necessario conciliare l'esigenza dell'equilibrio dei conti pubblici con la necessità di raggiungere una soglia minima di beneficio in grado di impattare significativamente sul settore.

In un'ottica macroeconomica, poi, è importante che le agevolazioni non generino pratiche distorsive tra gli operatori e che non producano *condotte lesive della concorrenza* né facilitino il determinarsi o il consolidarsi di posizioni dominanti, in ambito nazionale così come in ambito europeo.

3.2.1. LA PRATICABILITÀ

Rispetto alla *praticabilità della misura*, risulta determinante la forma tecnica utilizzata per traslare il beneficio.

La scelta di optare per una maggiore articolazione del credito di imposta è stata dettata dalle dinamiche specifiche del settore cinematografico italiano che vede un numero ridottissimo di imprese registrare con continuità utili di bilancio significativi.

Proprio in quanto operante in funzione del debito fiscale e non dell'utile, il credito d'imposta è fruibile da gran parte delle imprese cinematografiche.

Al contrario, il tax shelter, essendo fruibile solo in presenza di utili dichiarati, potrebbe risultare effettivamente utilizzabile, nell'ambito del settore, solo da poche realtà aziendali che possono vantare risultati di bilancio positivi.

In quest'ottica, la detassazione degli utili può essere vista come una misura sperimentale e alternativa al tax credit, che contiene in ogni caso il vantaggio di mirare all'emersione dell'utile d'impresa.

Peraltro, il *plafond* limitato previsto per questa specifica misura (5 milioni di euro per il 2008, 8 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010), al contrario del credito d'imposta che non prevede soglie di copertura, testimonia il carattere circoscritto e di sperimentazione progressiva dell'intervento.

L'ottica di corretta e trasparente gestione fiscale e contabile è propria anche del tax credit; tenuto conto che il beneficio del credito d'imposta deriva dalla compensazione tra quest'ultimo e il debito fiscale, gli interi flussi finanziari dovranno essere sottoposti a un continuo e automatico monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate.

3.2.2.LA SOSTENIBILITÀ ERARIALE

In un'ottica macroeconomica, le scelte del legislatore meritano di essere analizzate rispetto a diversi profili: il primo, totalmente a carattere interno, è relativo all'impatto della manovra sulle casse dell'erario; il secondo, a carattere comunitario, guarda alle conseguenze del beneficio sulle dinamiche concorrenziali del mercato.

Il rispetto di un *principio di sostenibilità erariale* del beneficio concesso è alla base della effettiva praticabilità della disposizione.

Nello specifico, la *ratio* dell'eccezione culturale diviene scarsamente rilevante: l'impegno dello Stato a favore di un riequilibrio tra ciò che un cittadino mette a disposizione con i propri adempimenti fiscali e ciò di cui ritorna in possesso attraverso la fruizione di eventi e prodotti culturali si scontra con il principio della copertura della manovra.

In altri termini, l'eccezione culturale, pur giustificando lo spirito dell'agevolazione, non ne assicura la praticabilità contabile. Il mancato gettito derivante dai benefici fiscali concessi deve trovare specifica copertura nel bilancio dello Stato; tale copertura deve rispettare il principio di cassa, non potendo, dunque, tenersi in considerazione gli effetti positivi che potrebbero derivare da un aumento più che proporzionale delle entrate fiscali generate dagli effetti indotti e indiretti dei benefici stessi.

Nel cinema tale aspetto assume un notevole rilievo; più volte, infatti, è stato dimostrato, anche per l'Italia, che un aumento delle produzioni cinematografiche genera un moltiplicatore di reddito che oscilla in una forchetta compresa in un valore tra 3 e 4.

Ciò significa che per ogni euro speso per la produzione di un film viene generato un reddito indotto di 3 o 4 euro: la moltiplicazione del reddito, dunque, porterebbe maggiori entrate fiscali sufficienti a più che compensare il mancato gettito derivante dai benefici introdotti per stimolare la produzione iniziale.

L'esistenza di tale meccanismo, tuttavia, è ininfluente per determinare la copertura della manovra; nel bilancio annuale dello Stato la copertura non può essere soddisfatta con entrate future, incerte nel quando e nel *quantum*.

In tale ottica, tuttavia, non è vano effettuare una stima del potenziale impatto sulle casse dell'erario della normativa italiana in materia di agevolazioni fiscali per il cinema.

L'analisi è limitata alle norme relative al tax credit, essendo previsto per il tax shelter uno specifico *plafond* e dunque una copertura predeterminata.

LA RATIO DELLA NORMA

La **tabella 1** indica le entrate fiscali, limitatamente alle sole imposte indirette, derivanti dal settore cinema. Sono considerati i settori della produzione, dell'esercizio, del mercato televisivo e dell'home video.

Non sono considerati, per ragioni di prudenzialità e di difficoltà di stima, gli introiti derivanti da tassazione di utili di impresa dei diversi settori⁷.

TABELLA 1. I RAPPORTI TRA CINEMA E ERARIO (IMPOSTE INDIRETTE)

GLI INTROITI DELL'ERARIO DAL CINEMA - IMPOSTE INDIRETTE - dati 2006			
	MONTANTE (mln di euro)	ALIQUOTA	ENTRATE ERARIO (mln di euro)
PRODUZIONI	167	20%	33,40
SALA - BOX OFFICE	650	10%	65,00
VENDITE TV	250	20%	50
HOME VIDEO <i>di cui:</i>	844	20% e 4%	140,48
Vendite	395	20%	79,00
Noleggio	272	20%	54,40
Edicola	177	4%	7,08
TOTALE COMPLESSIVO			288,88

Dalla proiezione emerge che l'Erario riceve dal settore cinematografico, considerando solamente le imposte indirette, un ammontare pari a circa 289 milioni di euro l'anno.

⁷ Il dato sulle produzioni si basa su stime ANICA; al montante originario, pari a 209 mln di euro, è stato applicato uno scarto del 20% al fine di escludere una quota dei costi di produzione non rientrante nel campo di applicazione IVA (tipicamente i salari e gli oneri finanziari).

I dati sull'home video sono desunti dal Rapporto Univideo 2007; prudenzialmente, è stato applicato uno scarto del 10% sul dato delle vendite e del 20% sul dato del canale "edicola" al fine di eliminare le componenti "non cinema" presenti nelle stime ufficiali.

Per i dati di mercato televisivo e "box office" è stata applicata l'aliquota IVA in vigore sul montante originario.

La **tabella 2**, invece, pone in evidenza le risorse che lo Stato mette a disposizione del settore cinema.

L A R A T I O D E L L A N O R M A

In base ai dati 2006, queste ammontano a circa 105 milioni di euro l'anno; di questi, circa 40 milioni sono destinati ad istituzioni pubbliche mentre a favore della filiera di settore sono canalizzati circa 65 milioni di euro.

TABELLA 2. I FONDI STATALI AL CINEMA

RISORSE STATALI A DISPOSIZIONE DEL CINEMA - DATI 2006	
	MONTANTE (mln di euro)
VERSAMENTO FUS E EXTRA FUS <i>di cui:</i>	105
Enti Pubblici (Cinecittà Holding - CSC - Biennale Venezia Cinema)	40
Filiera di settore (produzione - distribuzione - esercizio - promozione)	65

Pertanto, il confronto tra le entrate (per imposte indirette) che l'Erario riceve dal settore e le risorse che lo Stato destina alla filiera cinematografica conduce ad un saldo a favore dell'Erario pari a circa 224 milioni di euro all'anno.

L'impatto potenziale del tax credit

L'introduzione del tax credit, nella forma e nei contenuti previsti dalla Finanziaria 2008, determina, come primo effetto immediato e a parità di condizioni di scenario, una riduzione delle entrate erariali in ragione delle aliquote di agevolazione fiscale previste.

Una prima immediata indicazione di tale effetto è riportata nelle tabelle che seguono (**tabelle da 3 a 7**).

La **tabella 3** considera l'effetto del tax credit sulle risorse statali con riferimento ai beneficiari esterni, ossia le imprese non cinematografiche potenziali investitori in progetti filmici.

Si è considerato come montante di riferimento il costo delle produzioni nazionali del 2006, pari a 200 milioni di euro circa.

Si è ipotizzato che gli investitori esterni partecipino con una quota di investimenti pari al 50% di quella massima teorica (49%); pertanto: $200 \times 49\% \times 50\% = 49$ mln di euro. Il mancato introito da parte dell'Erario, quindi, si è stimato pari a circa 19,6 milioni di euro annui.

TABELLA 3. GLI EFFETTI DEL TAX CREDIT "ESTERNO"

	INVESTIMENTO (mln di euro)	ALIQUOTA TAX CREDIT	VARIAZIONE ERARIO (mln di euro)
IMPRESE	49	40%	-19,6
TOTALE	49 (50% del 49% massimo teorico)		-19,6

La **tabella 4** indica gli effetti per l'Erario derivanti dal tax credit interno ed in particolare da quelle forme di agevolazione concesse alle imprese di produzione e distribuzione cinematografica.

Per la produzione, il montante di riferimento è sempre quello delle produzioni nazionali 2006 (pari a circa 200 milioni di euro).

Per le spese di distribuzione è stato stimato un valore pari a 40 milioni di euro per i film nazionali (considerando una spesa media di 800 mila euro per 50 film annui prodotti) e di 12,5 milioni di euro per i film italiani riconosciuti di interesse culturale (considerando una spesa media di 500 mila euro per 25 film annui prodotti).

L A R A T I O D E L L A N O R M A

Per quanto attiene, invece, al coinvolgimento delle imprese di distribuzione in produzioni di film di interesse culturale è stato stimato un importo di 10 milioni di euro (considerando una spesa media di 2 milioni per opera filmica, 25 film di interesse culturale prodotti e un apporto della distribuzione pari al 20% per ciascun film).

Sui montanti sono state applicate le aliquote massime di tax credit previste.

**TABELLA 4. GLI EFFETTI DEL TAX CREDIT "INTERNO":
LE IMPRESE DI PRODUZIONE E DI DISTRIBUZIONE**

	INVESTIMENTO (mln di euro)	ALIQUOTA TAX CREDIT	VARIAZIONE ERARIO (mln di euro)
IMPRESE di PRODUZIONE	200	15% investimento	-30
IMPRESE di DISTRIBUZIONE	12,5	15% spese per distribuzione film italiani di i.c.	- 1,9
IMPRESE di DISTRIBUZIONE	40	10% spese per distribuzione film nazionalità italiana	- 4
IMPRESE di DISTRIBUZIONE	10	20% spese per produzione di film di i.c.	- 2
TOTALE	262,5		-37,9

Il mancato introito da parte dell'Erario ammonterebbe a circa 37,9 milioni di euro annui.

La **tabella 5** riporta gli effetti per l'Erario del tax credit interno riconducibile alle agevolazioni concesse all'esercizio cinematografico.

Per le spese relative all'introduzione delle tecnologie di proiezione digitale è stimato che, per i prossimi 5 anni, delle 2.300 sale attive, circa 2.000 effettueranno investimenti per un valore unitario medio pari a circa 70 mila euro a schermo. Il montante totale di 140 milioni di euro porta a un valore annuo stimato in circa 28 milioni di euro.

Infine, l'ingresso dell'esercizio nella fase produttiva per i film di interesse culturale è stato stimato in un importo di 5 milioni (considerando una spesa media di 2 milioni per opera filmica, 25 film di interesse culturale prodotti e un apporto degli esercenti pari al 10% per ciascun film).

Sui montanti così individuati, sono state applicate le aliquote massime di tax credit previste.

TABELLA 5. GLI EFFETTI DEL TAX CREDIT "INTERNO": L'ESERCIZIO

	INVESTIMENTO (mln di euro)	ALIQUOTA TAX CREDIT	VARIAZIONE ERARIO (mln di euro)
IMPRESE DI ESERCIZIO <i>di cui:</i>			
introduzione digitale	28	30%	-8,4
produzione film i.c.	5	20%	-1
TOTALE	33		-9,4

Il mancato introito da parte dell'Erario ammonterebbe a circa 9,4 milioni di euro annui.

Infine, nel considerare gli effetti per l'Erario del tax credit applicato alle industrie tecniche (**tabella 6**) in relazione ai lavori commissionati da società di produzione straniera, si è stimato che il volano generato dalla misura di agevolazione prevista possa portare a spese di produzione esecutiva (c.d. spese "sotto la linea") pari a circa 40 milioni di euro annui (corrispondenti a una media di 2 produzioni annue per un budget medio di 20 milioni di euro ciascuna).

Su tale montante è stata applicata l'aliquota massima di tax credit prevista (supponendo che non venga mai superato il limite massimo, fissato in 5 milioni di euro, per ciascuna opera filmica).

TABELLA 6. GLI EFFETTI DEL TAX CREDIT "INTERNO": LE INDUSTRIE TECNICHE

	INVESTIMENTO (mln di euro)	ALIQUOTA TAX CREDIT	VARIAZIONE ERARIO (mln di euro)
IMPRESE DI PRODUZIONE ESECUATIVA	40	25% costo produzione	-10

Il mancato introito da parte dell'Erario ammonterebbe a circa 10 milioni di euro annui.

Una stima complessiva dell'impatto diretto sull'Erario delle forme di tax credit previste in favore del settore cinema indica un valore di circa 77 milioni di euro annui di potenziali minori entrate [cfr. Tabella 7].

Tale valore corrisponderebbe alla stima della copertura necessaria ad assicurare sostenibilità erariale al provvedimento.

TABELLA 7. L'EFFETTO DIRETTO DEL TAX CREDIT

	VARIAZIONE ERARIO (mln di euro)
Tax credit "esterno"	-19,6
Tax credit "interno" di cui:	-57,3
> società di produzione	-30
> società di distribuzione	-7,9
> imprese di esercizio	-9,4
> industrie tecniche	-10
TOTALE SISTEMA	-76,9

In un'ottica extra-contabile, peraltro, l'impatto complessivo del beneficio fiscale introdotto deve essere valutato adottando una visione economica.

LA RATIO DELLA NORMA

Contestualizzando il valore della copertura stimata nell'ambito dei rapporti tra cinema ed Erario, si addiverrebbe comunque ad un saldo netto positivo per l'Erario pari a circa 147 milioni di euro (224-77).

Tale previsione, inoltre, è da considerarsi parziale ed altamente prudentiale.

Per una valutazione complessiva dell'effetto reale netto del provvedimento, occorre infatti considerare che:

- > la misurazione del "contributo cinema" allo Stato è stata calcolata con valori stimati con carattere di alta prudenzialità, essendo state considerate solamente le entrate fiscali dal settore cinema derivanti da fiscalità indiretta;
- > è stato ipotizzato uno scenario statico, escludendo qualsiasi "effetto volano" che il provvedimento si ritiene possa generare sui volumi produttivi e sugli investimenti di filiera nazionale ed estera;
- > non sono considerati gli indotti indiretti su settori industriali e di servizi, come ad esempio il settore turistico (c.d. cineturismo) che si stima possano incrementare i propri fatturati di competenza in misura significativa a seguito di un aumento delle produzioni cinematografiche nazionali e internazionali.

In ultima istanza si ritiene che, considerando anche la tassazione diretta, il saldo netto dell'Erario rispetto al settore cinema, stimato positivo, migliorerebbe ulteriormente.

In una visione dinamica, e sempre in un'ottica che esula dalle esigenze di copertura contabile per entrare in una dinamica di economia fiscale, è ragionevole supporre che gli introiti fiscali risentirebbero positivamente dei presumibili aumenti di volumi produttivi di settore e degli effetti indotti e indiretti di cui beneficerebbero alcuni settori limitrofi (tabella 8).

Circa quest'ultimo aspetto, a titolo meramente esemplificativo, è possibile ipotizzare che l'introduzione del tax credit determini un aumento almeno pari al 50% delle produzioni nazionali (circa 100 milioni di euro avendo come montante di riferimento i 200 mln circa della produzione italiana 2006); per un'aliquota fiscale media stimata intorno al 30% (tra imposte sul reddito, Irap ed IVA), risulterebbe un aumento di entrate fiscali pari a circa 30 milioni di euro; un aumento del 100% delle produzioni porterebbe ad un aumento di gettito pari a 60 milioni di euro per l'Erario.

In Italia, si calcola che il moltiplicatore del reddito generato dal cinema sia compreso tra i 3,35 e i 3,54 euro per ogni euro di produzione⁸.

Applicando il valore più basso della forchetta a un aumento della produzione cinematografica sul nostro territorio del 50% (100 mln di euro) generato dall'introduzione del tax credit, a livello nazionale si otterrebbe un aumento di reddito indiretto di 335 milioni di euro al quale, applicando un'aliquota media del 30%, sarebbe correlabile un gettito aggiuntivo per l'Erario pari a circa 100 milioni di euro.

Peraltro, è noto come il fenomeno del cineturismo abbia assunto significatività anche nel nostro Paese. La presenza turistica sui territori oggetto di location cinematografiche, e di conseguenza la spesa per turismo, aumentano fortemente anche in Italia. Si stima che l'effetto del cineturismo delle produzioni cinematografiche che riportano maggior successo di pubblico determini un aumento del reddito del territorio secondo un moltiplicatore di 4 euro per ogni euro speso in produzione.

Applicando tale effetto anche al solo ipotizzato aumento del 50% delle produzioni, e considerando sempre un'aliquota fiscale media prudenziale del 30%, si otterrebbe un aumento di reddito del settore turistico pari a 400 milioni di euro, per conseguenti maggiori entrate fiscali pari a 120 milioni di euro.

TABELLA 8. L'IMPATTO NETTO DEL TAX CREDIT

	VARIAZIONE ERARIO (mln di euro)
Effetto diretto tax credit	- 76,9
Effetto volano sulle produzioni	+ 30
Effetto volano sui redditi indiretti	+ 100
Effetto volano del cineturismo	+102
TOTALE	+ 173,10

In definitiva, considerando gli effetti dinamici, diretti e indiretti - interni ed esterni - del tax credit, si può ragionevolmente ipotizzare che il loro impatto netto positivo per l'Erario sia stimabile prudenzialmente in circa 173 milioni di euro.

⁸ Per un calcolo del valore del moltiplicatore per l'industria dell'audiovisivo, cfr. fra gli altri F. di Cesare e G. Reich, "Le produzioni cinematografiche, il turismo, il territorio", Roma, Carocci, 2007.

3.2.3. L'IMPATTO SULLE DINAMICHE DI MERCATO

Il carattere della normativa introdotta deve essere, poi, valutato anche in un'ottica macroeconomica; rilevano, in proposito, le conseguenze che le disposizioni possono determinare rispetto alle dinamiche di mercato.

Al riguardo, emergono valutazioni di opportunità riferite al mercato nazionale di riferimento, come pure la necessità di rispettare i criteri di compatibilità imposti in ambito comunitario; questi, come chiarito in precedenza, si riferiscono sia alla difesa della libera concorrenza e della libera circolazione delle merci e dei servizi che alle condizioni e ai limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

La prospettiva nazionale

Rispetto alle esigenze del mercato cinematografico nazionale, il disposto normativo lascia emergere la volontà del legislatore di promuovere un aumento della produttività che coniughi l'esigenza di rintracciare fondi privati esterni al settore con quella di proteggere e potenziare il ruolo del produttore cinematografico. Tale obiettivo si rintraccia in una serie di scelte normative tra loro collegate.

In primo luogo, emerge con evidenza come la normativa italiana risulti più articolata e trasversale di qualsiasi altro schema di incentivo fiscale adottato all'estero. Il nostro legislatore ha, infatti, voluto prevedere una serie di misure distinte per diverse categorie di beneficiari.

Nella sostanza, l'oggetto del beneficio è e rimane il prodotto filmico; la sua produzione, tuttavia, viene stimolata offrendo un vantaggio fiscale che non rimane circoscritto al solo produttore cinematografico e questo anche per tener conto, come detto in precedenza, delle imperfezioni dello specifico mercato che non garantirebbero automatiche traslazioni del beneficio ai diversi livelli della filiera.

In particolare, il coinvolgimento di imprese esterne al settore cinematografico ha un'importante connotazione di incremento non solo quantitativo, ma anche qualitativo: l'apporto di capitali da parte dell'investitore terzo può consentire produzioni con budget più qualificati e costituire ragione di maggiore garanzia sul potenziale commerciale delle produzioni.

L'investitore non cinematografico sarà naturalmente orientato a convogliare le proprie risorse su progetti che presentino non solo una particolare attrattività a livello tecnico, artistico e culturale, ma anche potenzialità di mercato e, in ogni caso, entra in contatto con il *business* del cinema⁹.

⁹Giova ricordare, infatti, come la finalità di qualsiasi agevolazione temporanea (quale quella che ci occupa) sia comunque quella di garantire il raggiungimento di risultati di crescita nel medio-lungo periodo, ossia anche dopo che siano venuti meno gli effetti, temporanei appunto, del beneficio fiscale: ecco quindi l'importanza del coinvolgimento di soggetti esterni che potrebbero essere agevolati a entrare in contatto con le imprese cinematografiche proprio in virtù del *tax credit*, ma che potrebbero, altresì, individuare opportunità anche a prescindere dalla agevolazione.

Se da un lato, grazie al tax credit esterno, ci si pone l'obiettivo di attivare la leva fiscale al fine di favorire l'investimento di capitali privati nel cinema, dall'altro, con il tax credit interno rivolto anche alle società di distribuzione e all'esercizio, si tenta di orientare il mercato cinematografico verso un modello libero e concorrenziale, favorendo la creazione di un network produzione-distribuzione-esercizio determinato in base a scelte imprenditoriali e commerciali e non solamente in virtù di legami societari o relazionali. La previsione di benefici fiscali a soggetti diversi dal produttore richiederà senza dubbio l'opportunità di dimostrare alla Commissione UE la necessità del provvedimento, l'assenza di effetti distorsivi della concorrenza nei settori di appartenenza dell'investitore e la proporzionalità della misura.

La trasversalità dei beneficiari, interni ed esterni al settore, dovrebbe dunque assicurare ai produttori indipendenti maggiore autonomia dai network televisivi e minore dipendenza dai sostegni pubblici diretti.

L'introduzione del credito di imposta - quando non opportunamente pianificato - può favorire pratiche produttive orientate a un *meta-business fiscale*, piuttosto che stimolare la crescita e la solidità del sistema imprenditoriale. In tale ottica, il rischio implicito di una maggiore trasversalità del beneficio è rappresentato dalla possibilità che il produttore cinematografico si trasformi in un mediatore finanziario che si dedichi alla composizione del panel di investitori-beneficiari e trascuri, o demandi, la cura del progetto artistico.

Il legislatore, consapevole di tale rischio, ha previsto alcune disposizioni che limitano la possibilità/convenienza a trasformarsi da produttori cinematografici in "promotori finanziari".

In particolare, il limite del 49% del budget riferito al complesso degli apporti che il produttore può ricevere ricorrendo al tax credit assicura che resti in capo al produttore stesso l'onere di procurare la maggior parte delle risorse finanziarie necessarie per realizzare l'opera filmica.

La ricerca di fondi privati non può associarsi, nello schema del tax credit, alla perdita della titolarità dell'opera, essendo gli apporti formalizzati in virtù di contratti di associazione in partecipazione [Cfr. BOX "Associazione in partecipazione e cointeressenza", p. 58] e non in base a co-produzioni.

Inoltre, sempre a difesa del ruolo del produttore e nella logica di congruità tra percentuale massima di apporto e ritorno dell'investimento, l'investitore esterno non potrà ottenere dal proprio apporto una percentuale superiore al 70% degli utili complessivi derivanti dal progetto.

I due limiti richiamati, dunque, mirano a sostenere la crescita di produzioni indipendenti attraverso la canalizzazione di risorse private, interne ed esterne, che non spoglino le società di produzione dei diritti e non le privino della totalità di una quota significativa degli utili.

In un mercato cinematografico come quello italiano, costellato da piccole società di produzione sottopatrimonializzate e prive di *library*, le previsioni richiamate assumono una centralità indiscutibile per una crescita sostenibile delle imprese di produzione nazionale e per l'affermazione di dinamiche produttive e negoziali concorrenziali e trasparenti. D'altro canto, l'intento di sostenere il sistema produttivo nazionale è rafforzato anche dalle norme che estendono il tax credit alle industrie tecniche in relazione a film stranieri e dal limite di territorializzazione della spesa.

La prospettiva comunitaria

Nella stesura della norma, il legislatore ha dovuto tener conto anche dei criteri imposti dalla UE in relazione agli aiuti di Stato.

Al riguardo rilevano il principio di legalità generale, i criteri del prodotto culturale, della territorializzazione, dell'intensità dell'aiuto e della specificità dell'aiuto.

Rispetto al principio di legalità generale, la norma primaria non offre esplicite indicazioni; tuttavia, un'interpretazione estensiva del disposto normativo induce a ritenere implicita l'estensione dei benefici ai soggetti comunitari e ai prodotti che rientrano negli schemi delle coproduzioni europee.

Il criterio dell'eccezione culturale è certamente rispettato con riferimento alle agevolazioni correlate ai film di interesse culturale (ai sensi del d. lgs. n. 28 del 2004) mentre qualche perplessità potrebbe sorgere in relazione ai film di mera "nazionalità italiana"¹⁰; per i film stranieri, al contrario, la norma primaria non esplicita in merito alcuna indicazione¹¹.

L A R A T I O D E L L A N O R M A

Anche il criterio della territorializzazione, richiamato nella normativa primaria, non contrasta con le indicazioni comunitarie: di fatto, secondo le norme italiane, il produttore sarà libero di spendere fuori dell'Italia una percentuale maggiore della soglia minima pari al 20% del budget imposta dalla Commissione.

Rispetto alle dinamiche di mercato, tuttavia, sono proprio il criterio dell'intensità di aiuto e quello della sua specificità ad assumere una rilevanza determinante.

Al riguardo, il legislatore ha optato per una regolamentazione "leggera" che necessita di un maggior dettaglio in fase di stesura dei decreti di attuazione.

In particolare, rispetto all'intensità è stabilito (art. 1, comma 332) che l'insieme degli apporti non potrà superare l'80% del budget del film; tale limite deve, per forza di cose, riferirsi ai prodotti culturali difficili e a basso budget, poiché per il prodotto culturale che non presenta tali caratteristiche la soglia massima degli aiuti di Stato prevista è pari al 50% del budget.

Supponendo che i decreti di attuazione chiariscano che il limite dell'80% riguardi i film difficili e a basso budget e che per gli altri rimanga valido il limite del 50% del budget, la tenuta della norma è facilmente verificabile (si vedano le [tabelle da 9 a 16](#)).

¹⁰ Cfr. nota 4.

¹¹ Per i film di nazionalità italiana e per i film stranieri appare presumibile che una qualche correlazione di culturalità dell'opera filmica venga inserita dalla normativa secondaria di attuazione.

TABELLA 9. GLI AIUTI DI STATO ALLA PRODUZIONE DI FILM DI NAZIONALITÀ ITALIANA

I VINCOLI COMUNITARI PER IL TAX CREDIT ALLA PRODUZIONE IL CUMULO DEGLI AIUTI DI STATO AI FILM DI NAZIONALITA' ITALIANA	
MISURA	INTENSITÀ MASSIMA CONSENTITA: 50% BUDGET
Imprese esterne [comma 325]	19,6%
Società di produzione [comma 327, lettera a)]	15%
TOTALE TAX CREDIT	34,60 %
GAP DISPONIBILE	15,40%
FUS (CONTRIBUTI AGLI INCASSI)	
FONDI REGIONALI	
ALTRO	
TOTALE AIUTI DI STATO	MAX 50%

TABELLA 10. GLI AIUTI DI STATO ALLA PRODUZIONE DI FILM DI INTERESSE CULTURALE

I VINCOLI COMUNITARI PER IL TAX CREDIT ALLA PRODUZIONE IL CUMULO DEGLI AIUTI DI STATO AI FILM DI INTERESSE CULTURALE	
MISURA	INTENSITÀ MASSIMA CONSENTITA:50% BUDGET
Apporti totali alla produzione (imprese esterne, distributori, esercenti) (*) [commi 325, 327 lett. b) n. 3, 327 lett. c) n. 2]	19,6%
Società di produzione [comma 327, lettera a)]	15%
TOTALE TAX CREDIT	34,60 %
GAP DISPONIBILE	15,40%
FUS	
FONDI REGIONALI	
ALTRO	
TOTALE AIUTI DI STATO	MAX 50%

(*) Calcolato come intensità massima nel rispetto del limite del 49% del costo complessivo con aliquota prevista per le imprese esterne (40%).

TABELLA 11. GLI AIUTI DI STATO ALLA PRODUZIONE DI FILM DIFFICILI E A BASSO BUDGET

I VINCOLI COMUNITARI PER IL TAX CREDIT ALLA PRODUZIONE IL CUMULO DEGLI AIUTI DI STATO AI FILM "DIFFICILI A BASSO BUDGET" (Comunicazione Commissione UE 26 settembre 2001)	
MISURA	INTENSITÀ MASSIMA CONSENTITA: 80% BUDGET
Apporti totali alla produzione (imprese esterne, distributori, esercenti) (*) [commi 325, 327 lett. b) n. 3, 327 lett. c) n. 2]	19,6%
Società di produzione [comma 327, lettera a)]	15%
TOTALE TAX CREDIT	34,60 %
GAP DISPONIBILE	45,40%
FUS	
FONDI REGIONALI	
ALTRO	
TOTALE AIUTI DI STATO	MAX 80%

(*) Calcolato come intensità massima nel rispetto del limite del 49% del costo complessivo con aliquota prevista per le imprese esterne (40%).

TABELLA 12. GLI AIUTI DI STATO ALLA DISTRIBUZIONE DI FILM DI NAZIONALITÀ ITALIANA

I VINCOLI COMUNITARI PER IL TAX CREDIT ALLA DISTRIBUZIONE IL CUMULO DEGLI AIUTI DI STATO AI FILM DI NAZIONALITÀ ITALIANA	
MISURA	INTENSITÀ MASSIMA CONSENTITA: 50% BUDGET
Società di distribuzione [comma 327, lettera b) n. 2]	10%
TOTALE TAX CREDIT	10 %
GAP DISPONIBILE	40%
FUS	
FONDI REGIONALI	
ALTRO	
TOTALE AIUTI DI STATO	MAX 50%

**TABELLA 13. GLI AIUTI DI STATO ALLA DISTRIBUZIONE
DI FILM DI INTERESSE CULTURALE**

I VINCOLI COMUNITARI PER IL TAX CREDIT ALLA DISTRIBUZIONE IL CUMULO DEGLI AIUTI DI STATO AI FILM DI INTERESSE CULTURALE	
MISURA	INTENSITÀ MASSIMA CONSENTITA 50% BUDGET
Società di distribuzione [<i>comma 327, lettera b) n. 1</i>]	15%
TOTALE TAX CREDIT	15 %
GAP DISPONIBILE	35%
FUS	
FONDI REGIONALI	
ALTRO	
TOTALE AIUTI DI STATO	MAX 50%

**TABELLA 14. GLI AIUTI DI STATO ALLA DISTRIBUZIONE
DI FILM DIFFICILI E A BASSO BUDGET**

I VINCOLI COMUNITARI PER IL TAX CREDIT ALLA DISTRIBUZIONE IL CUMULO DEGLI AIUTI DI STATO AI FILM DIFFICILI E A BASSO BUDGET	
MISURA	INTENSITÀ MASSIMA CONSENTITA 50% BUDGET
Società di distribuzione [<i>comma 327, lettera b) n. 1</i>]	15%
TOTALE TAX CREDIT	15 %
GAP DISPONIBILE	65%
FUS	
FONDI REGIONALI	
ALTRO	
TOTALE AIUTI DI STATO	MAX 80%

TABELLA 15. GLI AIUTI DI STATO ALLE INDUSTRIE TECNICHE

I VINCOLI COMUNITARI PER IL TAX CREDIT ALLE SOCIETA' DI PRODUZIONE ESECUTIVA E ALLE INDUSTRIE TECNICHE IL CUMULO DEGLI AIUTI DI STATO AI FILM STRANIERI DI ELEGGIBILITA' CULTURALE	
MISURA	POSSIBILE INTENSITA' MASSIMA
Credito d'imposta [comma 335]	25%
TOTALE TAX CREDIT	25%
GAP DISPONIBILE	25%
FONDI REGIONALI	
ALTRO	
TOTALE AIUTI DI STATO	MAX 50%

TABELLA 16. GLI AIUTI DI STATO E IL TAX SHELTER

I VINCOLI COMUNITARI AL TAX SHELTER	
MISURA	POSSIBILE INTENSITA' MASSIMA
Detassazione degli utili [comma 338]	27,5%
Detassazione degli utili [comma 339]	8,1%
TOTALE TAX CREDIT	35,6 %
GAP DISPONIBILE	14,40%
FUS	
FONDI REGIONALI	
ALTRO	
TOTALE AIUTI DI STATO	MAX 50%

Per quanto concerne la specificità dell'aiuto, l'architettura della norma fa emergere una scelta coraggiosa in relazione ai benefici diretti alle società di distribuzione, per le spese di distribuzione, e all'esercizio, per le spese relative all'introduzione delle tecnologie di proiezione digitale.

L A R A T I O D E L L A N O R M A

Si tratta, infatti - al contrario delle altre misure rivolte alla produzione ed a tutte le voci di costo ad essa relative - di benefici riferiti a singole voci di spesa [spese di distribuzione e spese per il digitale).

A ben vedere, la *ratio* del divieto di specificità di aiuto è rintracciabile nella necessità di evitare arbitraggi industriali a favore del Paese che introduce il beneficio, a valere su una maggiore competitività derivante dall'introduzione del beneficio stesso.

Tuttavia, la distribuzione e l'esercizio delle sale cinematografiche sono attività a carattere meramente localistico e, dunque, l'introduzione di benefici specifici non sembrerebbe in grado di alterare la libera concorrenza tra gli Stati membri in quegli specifici settori. Peraltro, occorre considerare che tali voci di costo non si riferiscono a attività indispensabili per la promozione del film e la sua canalizzazione sul mercato.

Una simile eventualità potrebbe, invece, prospettarsi con riferimento al beneficio destinato alle industrie tecniche che lavorano film o parti di film stranieri su incarico di società di produzione estere; al riguardo, nei decreti attuativi, occorrerà esplicitare modalità di applicazione del beneficio che escludano una specificità dello stesso oltre a inserire, come in precedenza ricordato, parametri per la qualificazione culturale dell'opera filmica.

3.3. LA NORMA NEL DETTAGLIO

Attraverso la concessione del tax credit si intende incentivare sia l'investimento di risorse nell'industria cinematografica da parte di persone giuridiche e di persone fisiche titolari di reddito d'impresa, estranee al settore cinematografico [comma 325], sia l'investimento diretto di risorse aziendali delle imprese facenti parte della cosiddetta "filiera" (produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico) [comma 327].

LA NORMA NEL DETTAGLIO

I crediti d'imposta spettano per tre periodi d'imposta: quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e i due periodi d'imposta successivi [comma 329].

Nel tax credit esterno, il beneficio spetta con riferimento agli apporti in danaro effettuati a fronte di contratti stipulati con il produttore di film riconosciuti di interesse culturale ovvero che abbiano i requisiti per ottenere la nazionalità italiana. I soggetti "esterni", in sostanza, devono associarsi ai produttori assumendo, in quota parte, il rischio d'impresa correlato alla produzione e allo sfruttamento economico dell'opera cinematografica.

In particolare, il beneficio spetta con riferimento agli apporti in danaro effettuati a fronte di contratti di:

- > **associazione in partecipazione**, ex articolo 2549 del codice civile;
- > **cointeressenza**, di cui all'articolo 2554 del codice civile, stipulati con il produttore.

[Cfr. BOX "Associazione in partecipazione e cointeressenza", p. 58]

Il meccanismo contrattuale è sufficientemente snello per consentire agli operatori di individuare, in autonomia e nell'ottica dell'efficienza, la percentuale di investimento rispetto al budget e la percentuale di partecipazione agli utili dell'affare [si tratta, infatti, di due parametri che potrebbero non coincidere).

La forma tecnico-contrattuale individuata per consentire un investimento suscettibile di fruire del beneficio fiscale [associazione in partecipazione o cointeressenza] consente l'ingresso di capitali privati senza spossessare il produttore della quota diritti dell'opera riconducibile al capitale ottenuto. L'apporto "esterno" si configura, quindi come capitale di rischio che trova la propria contropartita nella partecipazione agli utili e, naturalmente, nel tax credit.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **40%**, fino all'importo massimo di **euro 1.000.000** per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004.

Ciò significa, quindi, che ogni impresa esterna al settore potrà investire fino a **2.500.000 euro** all'anno in opere cinematografiche.

Dal canto suo, l'impresa di produzione cinematografica destinataria degli apporti "esterni" ha l'obbligo di utilizzare l'**80% degli apporti** stessi nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione [comma 326].

L A N O R M A N E L D E T T A G L I O

Il tax credit "interno", invece, risulta più articolato.

Per le **imprese di produzione** il credito d'imposta è commisurato alle spese di produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004 ed è concesso in misura pari al **15%** e fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta [comma 327, lettera a)].

Ciò significa, in altre parole, che le spese di produzione dei film saranno "produttive" di tax credit fino all'ammontare annuo di **oltre 23 milioni** di euro.

Il vincolo di localizzazione delle spese, in tal caso, è previsto nella misura dell'**80%** calcolata però sul credito d'imposta. In termini pratici, quindi, il produttore dovrà localizzare sul territorio italiano spese di produzione almeno pari al **12%** del totale (15% x 80%).

Per le **imprese di distribuzione**, invece, oltre al beneficio correlato alle spese sostenute per la distribuzione di film di interesse culturale oppure di espressione di lingua originale italiana, è previsto anche - al pari dei soggetti esterni al settore - un beneficio commisurato all'apporto in danaro versato a fronte di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza stipulati con il produttore per la produzione di opere di interesse culturale [comma 327, lettera b)].

Più in dettaglio, il tax credit è calcolato sulle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale dei film e spetta in misura pari:

- > al **15%**, con un limite massimo di euro **1.500.000** per ciascun periodo d'imposta, per le opere di nazionalità italiana riconosciute di **interesse culturale** ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004 [comma 327, lettera b), n. 1];
- > al **10%**, con un limite massimo di euro **2.000.000** per ciascun periodo d'imposta, per le opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana [comma 327, lettera b), n. 2].

Nell'ipotesi in cui l'impresa di distribuzione si associ al produttore, apportando danaro in forza dei contratti di cui agli articoli 2459 e 2554 del codice civile, nella produzione di opere di nazionalità italiana riconosciute di **interesse culturale** ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, potrà fruire di un tax credit nella misura del **20%** e con un limite massimo di euro **1.000.000** per ciascun periodo d'imposta [comma 327, lettera b), n. 3].

Per le imprese di esercizio cinematografico è previsto un credito d'imposta correlato a determinati investimenti innovativi nelle sale cinematografiche nonché un beneficio commisurato all'apporto in danaro versato a fronte di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza stipulati con il produttore per la realizzazione di film di interesse culturale nazionale [comma 327, lettera c)].

L A N O R M A N E L D E T T A G L I O

Più in dettaglio, il tax credit è calcolato sulle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale e spetta in misura pari al 30% con un limite massimo annuo di euro 50.000 per ciascuno schermo [comma 327, lettera c), n. 1].

Nell'ipotesi in cui l'impresa di esercizio cinematografico si associ al produttore, apportando denaro in forza dei contratti di cui agli articoli 2459 e 2554 del codice civile, nella produzione di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, potrà fruire di un tax credit nella misura del 20% e con un limite massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta [comma 327, lettera c), n. 2].

Viene favorita quindi la nascita e lo sviluppo di sinergie tra gli operatori del settore per la produzione di film di interesse culturale nazionale [unica tipologia di film per i quali è concesso il credito d'imposta a fronte dell'apporto alla produzione da parte di distributori ed esercenti).

E' chiarito, comunque, che con riferimento alla medesima opera filmica i benefici del tax credit "interno" (contenuti nel comma 327) non sono cumulabili né a favore della stessa impresa né di imprese che facciano parte del medesimo gruppo societario [comma 328].

L'apporto di capitale esterno rispetto alla produzione (ossia derivante dagli investimenti effettuati da imprese "esterne" ovvero da distributori ed esercenti) dovrà, in ogni caso, risultare minoritario (non superiore al 49% del costo di produzione della copia campione) mentre la complessiva partecipazione agli utili degli associati non potrà superare, per ogni singolo film, la soglia del 70% degli utili derivanti dallo sfruttamento dell'opera [comma 330].

La norma tende a evitare di trasformare la figura del produttore in mero "mediatore finanziario", riservando comunque allo stesso una quota degli utili che dovrebbero garantire una patrimonializzazione dell'impresa.

I crediti d'imposta commisurati agli apporti di danaro possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica che dichiara il rispetto delle seguenti condizioni [comma 331]:

- > la sussistenza dei requisiti di “territorialità”, secondo cui occorre che l’impresa di produzione investa nel territorio nazionale una quota parte dell’apporto in denaro ricevuto da terzi ovvero del credito d’imposta automaticamente spettante al produttore;
- > gli apporti ricevuti non sono risultati superiori, complessivamente, al 49% del costo di produzione dell’opera;
- > la partecipazione complessiva degli “associati” agli utili non supera il 70%.

LA NORMA NEL DETTAGLIO

Proprio in relazione alla fruizione dei crediti d’imposta, la norma dispone espressamente che gli stessi non concorrono alla formazione del reddito né del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e che sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [comma 331].

I crediti, quindi, non possono formare oggetto di rimborso a favore dei contribuenti bensì essere utilizzati per compensare (azzerandoli o riducendoli) i debiti degli stessi contribuenti con l’Erario e/o con gli enti previdenziali e assistenziali (e, più in generale, tutti i debiti il cui pagamento può avvenire attraverso il modello di delega unificata F24).

E’ coerentemente previsto che gli apporti per la produzione e per la distribuzione, interni o esterni, sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini della assegnazione dei contributi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2004 [comma 332], fermo restando che gli stessi saranno erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti stessi, non superi l’80% del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione e alle spese di produzione nazionale del film¹².

L’efficacia delle disposizioni fin qui richiamate è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea [comma 334]¹³.

Come ultima misura, è previsto un beneficio fiscale a favore delle **imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione**; nello specifico è concesso loro un credito d’imposta in misura pari al **25%** del costo di produzione di singole opere filmiche o di parti delle stesse, realizzate su commissione di produzioni estere, con un limite massimo, per ciascuna opera, di **euro 5.000.000** [comma 335].

¹² Il comma 332 non esplicita due condizioni che, presumibilmente, verranno chiarite con i decreti attuativi:

- 1) per la distribuzione non sono previsti apporti ma solo il credito d’imposta di cui al comma 327, lettera b) nn. 1) e 2);
- 2) la soglia dell’80% è valida soltanto per i film “difficili e con risorse finanziarie modeste” mentre per gli altri la soglia comunitaria degli aiuti di Stato è fissata al 50%.

¹³ L’espresso richiamo nel testo della legge alla efficacia successiva delle disposizioni potrebbe rendere più complessa la retroattiva applicazione della stessa per carenza della necessità di fornire tutela al legittimo affidamento dei contribuenti.

La disposizione mira a riportare il “set-Italia” sui livelli di competitività concorrenziale raggiunti da altri Paesi che già da tempo utilizzano incentivi fiscali utili ad attrarre produzioni straniere.

L A N O R M A N E L D E T T A G L I O

Infine, rispetto alle misure di scudo fiscale, sono previste due tipologie di beneficio. In particolare, viene disposto che:

- > non concorrono a formare il reddito imponibile gli utili dichiarati dalle **imprese di produzione e distribuzione cinematografica** che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 28 del 2004, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto [*comma 338*];
- > non concorrono a formare il reddito imponibile, nel limite massimo del **30%**, gli utili dichiarati dalle **imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico** le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 28 del 2004, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto [*comma 339*].

TABELLA 17. LE MISURE DI TAX CREDIT E DI TAX SHELTER

TAX CREDIT	ALIQUOTA	CREDITO MAX ANNUO PER IMPRESA (euro)	INVESTIMENTO MAX ANNUO PER IMPRESA (euro)
IMPRESA ESTERNA	40% investimento in produzione di film di nazionalità italiana	1 mln	2,5 mln
SOCIETA' DI PRODUZIONE	15% costo di produzione	3,5 mln	23,33 mln
SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE	15% spese per distribuzione film italiani di i.c.	1,5 mln	10 mln
SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE	10% spese per distribuzione film di nazionalità italiana	2 mln	20 mln
SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE	20% investimento in produzione di film di i.c.	1 mln	5 mln
IMPRESA DI ESERCIZIO	30% spese introduzione digitale	50 mila per schermo	167 mila
IMPRESA DI ESERCIZIO	20% investimento in produzione di film di i.c.	1 mln	5 mln
INDUSTRIA TECNICA	25% costo di produzione	5 mln	20 mln
TAX SHELTER			
IMPRESA ESTERNA	30% utili dichiarati e reinvestiti in produzione e distribuzione di film di nazionalità italiana	5 mln per il 2008 10 mln per il 2009	
SOCIETA' DI PRODUZIONE SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE	utili dichiarati e reinvestiti in produzione e distribuzione di film di nazionalità italiana	15 mln per il 2010	

Per le misure agevolative sopra richiamate, la normativa fissa un limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, elevati a 10 per il 2009 e a 15 per il 2010 [comma 341]; anche l'efficacia di tali misure è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea [comma 343].

**TABELLA 18. I VINCOLI INTERNI ALL'UTILIZZO
DEL TAX CREDIT E DEL TAX SHELTER**

TAX CREDIT	LIMITI PERCENTUALI IN RAPPORTO AL BUDGET	LOCALIZZAZIONE DELLA SPESA IN ITALIA	INTENSITA' DI AIUTO (in % del budget)
IMPRESA ESTERNA	49% costo di produzione 70% utili complessivi	80% apporto	19,6% (40%x49%)
SOCIETA' DI PRODUZIONE		12% costo di produzione (80% x 15%)	15%
SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE spese film italiani di i.c.			15%
SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE spese film espressione di lingua originale italiana			10%
SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE apporto produzione film i.c.	49% costo di produzione 70% utili complessivi	80% apporto	9,8% (20%x49%)
IMPRESA DI ESERCIZIO introduzione digitale	50 mila per schermo		
IMPRESA DI ESERCIZIO apporto produzione film i.c.	49% costo di produzione 70% utili complessivi	80% apporto	9,8% (20% x 49%)
INDUSTRIA TECNICA	25% costo di produzione	100% della spesa	25% costo di produzione del girato
TAX SHELTER			
IMPRESA ESTERNA			8,1% (30% x 27,5%)
IMPRESE PRODUZIONE IMPRESE DISTRIBUZIONE			27,5%

4. LA PRATICABILITA' DELLA NORMATIVA PRIMARIA: I NODI DA SCIOGLIERE NEI DECRETI DI ATTUAZIONE

L'impatto effettivo delle agevolazioni fiscali per il cinema introdotte con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007 [Cfr. BOX "Testo legge finanziaria 2008", p. 55]) dipenderà in larga misura dalle disposizioni della normativa secondaria di attuazione.

Decreti di attuazione e circolari ministeriali determineranno - attraverso specifiche interpretative e indicazioni operativo-procedurali - i reali corridoi di praticabilità del beneficio.

In tale ottica, sono diversi gli aspetti che dovranno essere chiariti in fase di regolamentazione secondaria; questi riguardano da un lato alcune indicazioni necessarie ad assicurare il rispetto dei vincoli comunitari agli aiuti di Stato, dall'altro precise scelte strategiche necessarie a potenziare l'effetto volano del provvedimento, nel rispetto della trasparenza contabile e fiscale.

In primo luogo, è necessario che venga definito con precisione il *perimetro dei beneficiari*.

In tal senso, rilevano due aspetti tra loro collegati; da un lato, occorre stabilire quali siano le imprese cinematografiche che possono usufruire delle agevolazioni interne; dall'altro, fino a dove possa estendersi il perimetro delle imprese non cinematografiche ammesse ai benefici esterni.

Per il credito d'imposta, la norma primaria indica il perimetro del tax credit interno come riconducibile alle imprese di produzione, distribuzione, esercizio e alle industrie tecniche.

I beneficiari del tax shelter interno, al contrario, sono circoscritti alle imprese di produzione e di distribuzione.

In fase di normazione secondaria occorrerà stabilire se, da parte delle imprese, sarà sufficiente la semplice iscrizione agli albi detenuti presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) o se saranno necessari altri requisiti.

Rispetto ai benefici dedicati alle imprese non appartenenti al settore cinematografico, sarà importante verificare se la scelta del legislatore vorrà includere nel perimetro dei beneficiari anche le imprese televisive. E' da notare come la normativa primaria già escluda le imprese televisive dai beneficiari interni e, dunque, una loro esclusione dalle imprese esterne si risolverebbe in un'esclusione totale di queste imprese dalle agevolazioni fiscali.

Rispetto all'osservanza dei principi comunitari, poi, sembra scelta obbligata chiarire nei decreti di attuazione che i benefici saranno automaticamente estesi anche alle imprese europee che abbiano, ovviamente, una stabile organizzazione nel territorio nazionale (e possano quindi, concretamente, fruire del credito di imposta).

Con riferimento alle agevolazioni concesse all'esercizio cinematografico, in relazione all'introduzione di impianti e apparecchiature digitali, sarà necessario esplicitare se tale beneficio si intende esteso a tutte le categorie di sale o se l'eccezione culturale, alla base della deroga al divieto di aiuti di Stato, comporta una restrizione del perimetro dei beneficiari, praticabile eventualmente non rispetto alla qualifica della sala stessa ma alla natura della sua programmazione.

Altra circostanza che merita un chiarimento riguarda la definizione del perimetro entro il quale è vietato cumulare i diversi benefici previsti per i diversi segmenti della filiera. La normativa primaria [comma 328] richiama i concetti di gruppo e dei soggetti collegati e controllati ma l'obiettivo del legislatore, che ha voluto impedire la sovrapposizione di benefici riconducibili allo stesso soggetto economico, potrebbe lasciare spazio a indicazioni più restrittive.

Negli stessi termini, e in un'ottica di trasparenza contabile e fiscale, si pone il problema dell'ammissibilità al beneficio del tax credit esterno per le imprese che, a vario titolo, siano fornitrici di beni e servizi in relazione all'opera cinematografica cui il beneficio stesso sarebbe correlato.

Una loro esclusione dai beneficiari potenziali sarebbe motivata, nella specifica circostanza, dalla preoccupazione di evitare pratiche di ripartizione del beneficio stesso tra produttore e impresa esterna in spazi negoziali extra-contrattuali (in sostanza mediante una modulazione dei corrispettivi dei beni o servizi forniti). In tale contesto una riflessione in più sembra doversi riservare a quelle imprese che intrattengono rapporti commerciali con le produzioni finalizzate al cosiddetto *product placement*. [Cfr. I QUADERNI DELL'ANICA N. 1, PRODUCT PLACEMENT]

Un ulteriore elemento che necessita di chiarimento riguarda la titolarità del credito d'imposta nel caso di società di produzione associate e di società di produzione esecutiva.

Per le produzioni associate, sembra scontato immaginare che il credito venga ripartito pro quota tra i produttori associati, in relazione alle spese sostenute da ognuno, e che tale credito dovrebbe essere computato nel limite massimo di tax credit spendibile annualmente da ciascun produttore.

Per quanto concerne la casistica delle produzioni esecutive, invece, una soluzione potrebbe ricondurre il credito d'imposta sia al produttore esecutivo che all'appaltante, in relazione alle spese effettuate da ognuno, computando - ai fini del limite annuo massimo spendibile - la totalità del credito d'imposta al solo produttore appaltante (onde evitare che possa, per il tramite di produttori esecutivi, eludere l'applicazione del limite stesso).

Un secondo elemento che necessita di essere chiarito con maggior dettaglio è la natura del prodotto a valere sul quale è possibile richiedere da parte dei beneficiari la concessione dei benefici.

L'eccezione culturale, alla base degli aiuti di Stato in ambito comunitario, impone **un'accezione di culturalità del prodotto filmico**. In tal senso, la normativa primaria presenta diverse intensità rispetto alle disposizioni sul tax credit e a quelle sul tax shelter: tuttavia, matrice comune è il requisito di nazionalità italiana dei prodotti filmici oggetto di beneficio.

Alla base di tale scelta vi è la presunzione che i requisiti necessari a ottenere la nazionalità siano sufficienti ad accreditare il film come prodotto culturale.

E' utile ricordare che, seppure in base al principio della sussidiarietà sia demandata agli Stati membri la definizione di prodotto culturale, la Commissione ha il potere di verificare la presenza di requisiti minimi di culturalità.

In tale ottica e alla luce dei criteri di attuazione del d. lgs. n. 28 del 2004 attualmente in vigore, se per i film dichiarati di interesse culturale il rispetto del principio dell'eccezione culturale appare facilmente verificabile, lo stesso potrebbe non essere per i film di nazionalità italiana.

Per ovviare a eventuali eccezioni sollevabili da parte della Commissione UE, in fase di regolamentazione secondaria potrebbero essere previste alcune integrazioni ai requisiti attuali o, in alternativa, si potrebbe ricorrere a un'estensione, anche per i film di nazionalità italiana, di alcuni dei requisiti necessari per ottenere la qualifica di interesse culturale.

Tra l'altro, sempre in un'ottica comunitaria, occorrerà chiarire con precisione il perimetro dei prodotti culturali con riferimento a quella categoria di film "difficili" e caratterizzati da "risorse finanziarie modeste" per i quali in sede comunitaria è concesso di superare il limite del 50% del budget del prodotto previsto per gli aiuti di Stato (arrivando fino all'80%).

Nel bacino dei film di interesse culturale si possono facilmente individuare i film "difficili" e insieme a essi le "opere prime e seconde", mentre il concetto di "risorse finanziarie modeste" dovrà trovare una quantificazione oggettiva necessariamente parametrata a una media storica del costo di produzione dei film di nazionalità italiana prodotti in Italia negli ultimi anni.

Infine, nei decreti di attuazione dovranno essere esplicitati i criteri di culturalità dei film stranieri a valere sui quali è concesso un beneficio fiscale alle industrie tecniche che eseguono le prestazioni commissionate da società di produzione estere.

Sarà importante, al riguardo, bilanciare con precisione esigenze non sempre coincidenti: da un lato, la necessità di testimoniare la culturalità del prodotto, dall'altra quella di non creare barriere all'entrata eccessivamente stringenti che rischierebbero di mortificare la misura, contraendo il numero di prodotti stranieri in grado di soddisfare i requisiti.

Per quanto concerne il **parametro su cui calcolare il beneficio fiscale**, la normativa secondaria dovrà provvedere ad alcuni chiarimenti specifici.

Per i benefici concessi agli investitori esterni, come pure alle società di distribuzione e di esercizio che sostengono la produzione tramite apporti, il riferimento immediato è, di fatto, l'apporto in denaro.

Per il tax credit interno, riferito alla quota produttore, come pure per i benefici alla distribuzione e per le misure di tax shelter, sarà, invece, necessario definire con esattezza la composizione del costo di produzione e di distribuzione ammissibile/rilevante.

Al riguardo, per il costo di produzione sembra naturale avere come riferimento il costo industriale dell'opera; tuttavia, rispetto alle prassi contabili consolidate - e spesso utilizzate anche ai fini di concessione di contributi pubblici - occorreranno valutazioni in merito all'opportunità di inserire tra le voci di costo ammissibili le spese generali, la cosiddetta *producer fee* come pure, per altro verso, gli oneri finanziari.

In un'ottica comunitaria, rileva anche la nozione di costo da considerare per il rispetto dei vincoli di territorializzazione della spesa. In tale prospettiva, è possibile immaginare che, per il rispetto della condizione richiesta al produttore di effettuare spese di produzione sul territorio italiano per un importo pari all'80% degli apporti ricevuti e del proprio credito d'imposta, non tutte le componenti di costo debbano essere computate al 100% del loro valore nominale. Tale considerazione assume particolare rilevanza nel caso di coproduzioni internazionali; in tali circostanze, per l'assolvimento dell'obbligo potrebbe rivelarsi necessario ponderare il valore nominale delle spese con il numero delle giornate di ripresa effettivamente localizzate sul territorio italiano.

Nelle voci riferite alle spese di distribuzione dovrebbero rientrare tutte le spese di edizione e lancio, con esclusione di tutti i costi rappresentativi di anticipazioni riconosciute al produttore, come ad esempio il cosiddetto "minimo garantito".

Rispetto alle agevolazioni concesse alle imprese di esercizio per l'introduzione delle tecnologie di proiezione digitale, sarà necessario definire, infine, il perimetro dei costi ammissibili, con particolare riferimento alle spese connesse e strumentali.

Rispetto alla questione della parametrizzazione dell'agevolazione, il beneficio del tax shelter pone un problema specifico riguardante la nozione di utile che dovrebbe godere dello "scudo fiscale". In assenza di specifiche indicazioni della norma primaria, la regolamentazione secondaria ha l'onere di chiarire tale aspetto con particolare riferimento ai rapporti tra utile accantonato, utile distribuito e reddito d'esercizio.

I decreti di attuazione dovranno, poi, chiarire i ***tempi di fruibilità dei benefici concessi***.

Al riguardo, occorrerà tener presente come tra il produttore e gli altri soggetti ammessi ai benefici esista una sostanziale differenza: per il produttore, il *funding* proveniente dalle agevolazioni fiscali è direttamente canalizzato nella produzione del film; per gli altri soggetti, l'apporto si risolve in un vero e proprio investimento.

Ne deriva una differente esigenza di fruibilità in capo alle due categorie di beneficiari; diventa necessario assicurare al produttore un meccanismo che non dilazioni i tempi entro i quali possa maturare (e utilizzare) il suo credito.

Al riguardo, sarebbe utile ancorare tale momento alla data di sostenimento delle spese; la stessa *ratio*, peraltro, dovrebbe essere perseguita anche per le agevolazioni riferite alle spese di distribuzione, all'introduzione del digitale e alle spese delle industrie tecniche.

Per gli investitori esterni, come pure per le società di distribuzione e di esercizio che effettuano apporti alle produzioni, la natura di investimento non impone una specifica urgenza di fruibilità; peraltro, il

ritorno dall'investimento - e quindi anche la fruibilità del credito d'imposta - dovrà essere ancorata alla verifica, da parte del produttore del film, del rispetto dei requisiti richiesti per ottenere il beneficio fiscale.

Tale riscontro non potrà che essere effettuato al termine della produzione, cioè a investimento compiuto.

In tale fattispecie, sarà eventualmente il mercato, e in particolare il mercato finanziario, a valutare convenienza, modalità e tecniche di offerta di prodotti di sconto del credito fiscale.

Infine, la normativa secondaria dovrà chiarire modalità, tempi e forme di **presentazione delle istanze** da parte dei beneficiari, come pure di **concessione** e successiva eventuale **revoca del credito** fiscale.

E' auspicabile prevedere procedure operative che assicurino snellezza e trasparenza.

Rispetto al tax credit, sarebbe ipotizzabile ricondurre al produttore l'onere di redigere un'istanza cumulativa, in nome e per conto di tutti i soggetti che forniscono apporti sul singolo film oggetto del beneficio, al fine di accentrare sul soggetto titolare dell'opera cinematografica l'intero flusso informativo relativo alle agevolazioni fiscali correlate all'opera stessa.

Distributori, esercenti e industrie tecniche potrebbero essere chiamati alla presentazione di specifiche istanze rispetto ai benefici riferibili rispettivamente alle spese di distribuzione, di ristrutturazione e di produzione commissionate da imprese estere.

Istanze specifiche dovrebbero essere previste, poi, da parte delle società di produzione e di distribuzione che intendono ricorrere al tax shelter.

I decreti di attuazione devono, infine, chiarire i tempi a partire dai quali l'agevolazione è ammessa e le condizioni di eventuale revoca del credito stesso; in tal senso, occorrerà un'esplicitazione dei requisiti il cui rispetto si ritiene indispensabile per ottenere in via definitiva il credito fiscale concesso.

Con riferimento agli aspetti procedurali, le misure di tax shelter impongono alla regolamentazione secondaria alcuni chiarimenti specifici.

In particolare, poiché la norma primaria indica per il tax shelter una copertura finanziaria definita per i tre anni di validità del beneficio, l'eventuale esaurimento dei fondi disponibili annualmente, a fronte di un eccesso di domande, dovrà essere specificamente regolato. Al riguardo si configurano due opzioni: una graduatoria riconducibile a un ordine cronologico di presentazione delle istanze; la previsione di un meccanismo di riparto tra tutte le domande pervenute entro una scadenza pre-determinata.

Entrambe le soluzioni portano con sé controindicazioni: la prima rischia di favorire le imprese che si distingueranno per rapidità decisionale, prescindendo dal merito contenutistico dell'opera oggetto del beneficio; la seconda rischia di ripartire su tutte le imprese richiedenti quota-parte dei fondi disponibili concedendo così risorse nel loro ammontare distanti dalle richieste iniziali dei richiedenti e, soprattutto, non in linea con le esigenze di copertura del budget previsionale predisposto.

In un'ottica comunitaria, infine, la regolamentazione secondaria dovrà chiarire due ulteriori aspetti riconducibili all'*intensità di aiuto* e alla *specificità del sostegno*.

Rispetto al primo punto, la questione rileva poiché la norma primaria richiama un limite all'intensità di aiuto pari all'80% del budget dell'opera. Naturalmente, tale limite deve intendersi come l'estensione del limite generale del 50% previsto in sede comunitaria, eccezione richiamabile in relazione a particolari categorie di film, ovvero ai film "difficili" e a quelli con "risorse finanziarie modeste".

I decreti di attuazione dovranno, quindi, ribadire il rispetto del limite generale del 50% del budget e specificare quali tipologie di film rientrano nelle due categorie che potranno godere della soglia più favorevole dell'80%.

E' presumibile immaginare, al riguardo, che tra i "film difficili" possano rientrare le opere prime e seconde, come pure i documentari.

Rispetto alla specificità del sostegno, l'attenzione è concentrata su tre misure particolari suscettibili di valutazione: le agevolazioni alla distribuzione, quelle all'esercizio e quelle alle industrie tecniche.

Per distribuzione ed esercizio, tuttavia, pur trattandosi di aiuti a specifiche voci del bilancio di produzione, la questione dovrebbe risultare superabile.

Il principio della specificità del sostegno ha come *ratio* di fondo quella di evitare che su particolari segmenti di mercato possano essere create condizioni di aiuto atte a rendere più vantaggioso l'espletamento di specifiche attività in certe aree geografiche.

Distribuzione ed esercizio, però, sono attività a carattere meramente locale e il grado di concorrenza in tali mercati non risentirebbe di agevolazioni specifiche a essi dedicate.

Più controversa è la questione riguardante gli aiuti alle industrie tecniche: siamo di fronte alla concessione di agevolazioni in grado di creare arbitraggi industriali su certe linee di attività tra un Paese e un altro.

In tal senso, anche alla luce delle esperienze delle altre nazioni che hanno implementato, ottenendo l'autorizzazione europea, simili forme di aiuto, sarà importante che la normativa secondaria delinei modalità di concessione del credito d'imposta compatibili con le esigenze della libera concorrenza e della libera prestazione dei servizi. In particolare, sarà necessario ricorrere all'eccezione culturale, confinando tale specifica agevolazione ai soli film stranieri che potranno vantare contenuti di culturalità forti e il più possibile oggettivi, come pure risulterà importante non confinare il beneficio a specifiche voci di costo.

CONCLUSIONI

Le agevolazioni fiscali al cinema hanno influenzato, nel corso dell'ultimo decennio, la competitività internazionale che i diversi Paesi europei hanno potuto esprimere nel mercato cinematografico.

Nati per favorire lo sviluppo della cultura nazionale dei singoli Stati membri e di quella europea, nel rispetto dei criteri di concorrenza e libera circolazione, i benefici fiscali si sono rivelati, nei fatti, veri e propri strumenti di arbitraggio industriale.

Il ricorso collettivo a questa tipologia di misure e la diffusa omologazione delle misure stesse - assicurata dalla regia della Commissione europea - ha, nel tempo, ricondotto il mercato cinematografico a un *level playing field*.

L'ingresso dell'Italia nel circolo delle nazioni "fiscalmente agevolate" consente al nostro Paese di giocare su un piano di parità concorrenziale con gli altri Stati membri la carta della competitività industriale nel settore cinematografico.

La normativa italiana ha saputo valorizzare le esperienze estere proponendo un'architettura di misure fortemente articolata rispetto a quelle adottate all'estero, in grado di attrarre capitali esterni al settore e premiante la costituzione di un network integrato interno al settore stesso. Le agevolazioni concesse alla filiera, infatti, possono essere valorizzate da una programmazione congiunta realizzata da produttori, distributori ed esercenti.

Il potenziale espresso dalla normativa primaria deve essere tutelato e fatto proprio dai decreti di attuazione che dovranno esplicitare le modalità di funzionamento operativo dei benefici previsti. La normativa secondaria dovrà farsi carico di non snaturare le virtuose intuizioni del legislatore, traducendole in un impianto funzionale praticabile e coerente con i vincoli comunitari.

Il successo dell'impianto varato sarà fortemente segnato dalle scelte che verranno adottate nella predisposizione della normativa secondaria.

TESTO LEGGE FINANZIARIA 2008

Si riporta di seguito l'articolato della Legge Finanziaria per il 2008, avente ad oggetto il tax credit e il tax shelter a favore dell'industria cinematografica.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", articolo 1, commi 325-343.

325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

326. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

327. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.

331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

332. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruiti esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.

336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

337. Il credito d'imposta di cui al comma 335 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

338. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

339. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

340. Le disposizioni applicative dei commi 338 e 339 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

341. Le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.

342. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo 12.

343. L'efficacia dei commi da 335 a 339 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E COINTERESSENZA

Si riportano di seguito gli articoli del Codice Civile che definiscono i contratti di “associazione in partecipazione” e di “cointeressenza”.

Codice Civile - Libro Quinto: Del Lavoro
Titolo VII: dell'associazione in partecipazione

Art. 2549 Nozione

Con il contratto di associazione in partecipazione (art. 219) l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Art. 2550 Pluralità di associazioni

Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Art. 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi

I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.

Art. 2552 Diritti dell'associante e dell'associato

La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.

Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta.

In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

Art. 2553 Divisione degli utili e delle perdite

Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto (2265).

Art. 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite

Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.

INDICI

INDICE DEI BOX

Testo legge finanziaria 2008, 55
Associazione in partecipazione e cointeressenza, 58

INDICE DELLE TABELLE

- Tabella 1. I rapporti tra cinema e Erario (imposte indirette), 26
- Tabella 2. I fondi statali al cinema, 27
- Tabella 3. Gli effetti del tax credit “esterno”, 28
- Tabella 4. Gli effetti del tax credit “interno”: imprese di produzione e di distribuzione, 28
- Tabella 5. Gli effetti del tax credit “interno”: l’esercizio, 29
- Tabella 6. Gli effetti del tax credit “interno”: le industrie tecniche, 29
- Tabella 7. L’effetto diretto del tax credit, 30
- Tabella 8. L’impatto netto del tax credit, 31
- Tabella 9. Gli aiuti di Stato alla produzione di film di nazionalità italiana, 35
- Tabella 10. Gli aiuti di Stato alla produzione di film di interesse culturale, 35
- Tabella 11. Gli aiuti di Stato alla produzione di film difficili e a basso budget, 36
- Tabella 12. Gli aiuti di Stato alla distribuzione di film di nazionalità italiana, 36
- Tabella 13. Gli aiuti di Stato alla distribuzione di film di interesse culturale, 37
- Tabella 14. Gli aiuti di Stato alla distribuzione di film difficili e a basso budget, 37
- Tabella 15. Gli aiuti di Stato alle industrie tecniche, 38
- Tabella 16. Gli aiuti di Stato e il tax shelter, 38
- Tabella 17. Le misure di tax credit e di tax shelter, 45
- Tabella 18. I vincoli interni all’utilizzo del tax credit e del tax shelter, 46

CV DEGLI AUTORI

Gian Marco Committeri

Dottore commercialista e revisore contabile, ha pubblicato numerosi articoli per le riviste di settore e la stampa specializzata.

È professore in materie tributarie presso la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze e svolge l'attività di relatore per le principali società di formazione e convegnistica.

Socio dello Studio Tonucci & Partners di Roma.

Mario La Torre

Mario La Torre è ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari e Direttore del Master F.Ar.M. - Film Art Management - presso "La Sapienza" di Roma. Tra le sue principali pubblicazioni in materia cinematografica si ricordano: *Economia e dinamiche finanziarie del cinema*, *Bancaria*, n° 10, 2003; *Le banche nel cinema: un modello di gestione del credito cinematografico*, *Bancaria*, n° 12, 2003; "Il Project financing nel cinema", in *Il Project Financing* di Pompella M. (a cura di), Giappichelli, Torino, 2006; *La Finanza del Cinema* (a cura di), *Bancaria* Editrice, 2006; *La Finanza del Cinema: Spielberg e la lezione del mercato americano*, *Bancaria*, n° 12, 2006; *Brivido & Profitto*, in "Bancaforte", n° 1, 2007.

SPORTELLO TAX CREDIT ANICA-API

C/o ANICA
Viale Regina Margherita 286 – 00198 Roma
T. 06 4425961
Fax 06 44231296
www.anica.it
info@taxcreditcinema.it

Responsabile ANICA Sportello per il Tax Credit
Andrea Pietra
andrea.pietra@anica.it

Responsabile API Sportello per il Tax Credit
Rossella Mercurio
rmercurio@apicinema.it

LO SPORTELLO

ANICA e API - Associazione Produttori Indipendenti, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Cinema e Cinecittà Holding, mettono a disposizione degli operatori del settore e delle imprese non cinematografiche una struttura interamente dedicata alle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) a favore dell'industria cinematografica.

Lo Sportello ANICA-API si sostanzia in un *desk* che svolge funzioni informative, di intermediazione e di assistenza agli operatori sia interni sia esterni alla filiera cinematografica.

Lo Sportello sarà operativo dalla pubblicazione dei decreti attuativi sulla Gazzetta Ufficiale e avrà sede presso l'ANICA. Sarà coordinato da un responsabile ANICA, Andrea Pietra, e da un responsabile API, Rossella Mercurio.

I SERVIZI OFFERTI

- 1 Attività di informazione, divulgazione e formazione;
- 2 Supporto e assistenza agli operatori di settore;
- 3 Acquisizione dati su progetti in essere e in via di sviluppo ai fini della realizzazione di una banca dati in continuo aggiornamento;
- 4 Attività di match-making tra imprese cinematografiche e imprese esterne interessate all'investimento nel cinema;
- 5 Realizzazione di una newsletter periodica con novità e aggiornamenti sul mercato del tax credit e del tax shelter italiano.

Nell'ottica del raggiungimento di una piena efficienza dello Sportello, ritengo fondamentale il consolidamento di un rapporto biunivoco di collaborazione tra il mondo della produzione cinematografica e la nostra nuova struttura. In questo modo, lo Sportello sarà un punto di riferimento capace di indirizzare le imprese verso le migliori opportunità di sviluppo aziendale.

Andrea Pietra

ANICA



Associazione Nazionale
Industrie Cinematografiche
Audiovisive e Multimediali

Viale Regina Margherita, 286 - 00198 Roma
T. 06 4425961
Fax 06 4404128
anica@anica.it

Via Soperga 17 - 20127 Milano
T. 02 897886966
Fax 02 89786967
anica.milano@anica.it

www.anica.it

Fondata nel 1945, ANICA è storicamente la principale associazione di categoria italiana delle imprese del cinema e dell'audiovisivo. E' presieduta da Paolo Ferrari dal 2006, riconfermato nel 2008 per un secondo mandato triennale. Come aderente a Confindustria e, al suo interno, della federazione Sistema Cultura Italia, svolge la sua attività nel campo della rappresentanza politica e sindacale e in quello delle relazioni con tutti gli attori del sistema delle comunicazioni e nella promozione del cinema in Italia e all'estero. Come rappresentante in Italia dell'Academy Awards, ANICA è responsabile della designazione del candidato italiano all'Oscar per la categoria "miglior film straniero". È inoltre socio fondatore dell'Ente David di Donatello. ANICA aderisce alla FIAPF - Federazione mondiale delle Associazioni di produzione cinematografica, alla FIAD - Federazione Internazionale delle Associazioni di distribuzione cinematografica, all'AGICOA - Associazione per la gestione collettiva internazionale delle opere audiovisive. E' membro permanente della FAPAV Federazione Anti Pirateria Audiovisiva. Rappresenta inoltre il Programma MEDIA dell'Unione Europea in Italia, in collaborazione con la Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attraverso il MEDIA Desk Italia. L'ANICA è divisa in Sezioni: produttori, distributori, imprese tecniche. Aderenti all'ANICA sono l'ANEM, l'associazione degli esercenti dei multiplex cinematografici, e l'API, l'associazione dei produttori indipendenti. L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica e opera con assoluta indipendenza, ispirando i propri comportamenti al codice etico di Confindustria, nell'interesse dell'imprenditoria nazionale del settore cinematografico, audiovisivo e multimediale, svolgendo in via unitaria la rappresentanza delle imprese e delle loro categorie di appartenenza. A partire dal 2006, ANICA, in rappresentanza dell'intero settore, ha rafforzato il proprio ruolo di interlocutore delle istituzioni. Accanto al consolidato dialogo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è stato aperto un proficuo e intenso rapporto con gli altri Ministeri competenti, in particolare nell'ambito del dibattito sulla riforma del sistema di incentivi al settore cinematografico e audiovisivo, sulle relazioni con gli operatori di comunicazione e sull'individuazione delle misure volte a contrastare il fenomeno della pirateria audiovisiva. Nel 2008, ANICA si è resa promotrice, insieme a SIAE e APT, della costituzione dell'Agenzia Nazionale di registrazione ISAN - International Standard Audiovisual Number, per sviluppare anche in Italia il sistema internazionale di identificazione delle opere audiovisive.

L'ANICA, che ha la propria sede principale a Roma, da maggio 2008 ha aperto una sede anche a Milano, per rafforzare la propria presenza su tutto il territorio nazionale e rispondere in questo modo al progressivo processo di decentramento dell'industria cinematografica e audiovisiva che sta interessando il Paese.